

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo 1 (70%)

Anno 134° — Numero 3

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 gennaio 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



# SOMMARIO

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

**n. 1.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 gennaio 1993 (della regione Liguria).

**Beni culturali - Ingunzione dell'assessore ai beni culturali della Liguria di sospensione immediata del restauro del piviale di proprietà del Monastero dei SS. Giacomo e Filippo in deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova - Asserita invasione della sfera di competenza della regione Liguria in materia di musei e biblioteche e in particolare delle attribuzioni amministrative ad essa spettanti anche riguardo alla gestione, funzionamento ed alla manutenzione dei beni facenti parte di raccolte di musei di interesse locale.**

**(Nota del soprintendente per i beni artistici e storici di Genova n. 4708 del 3 novembre 1992; d.P.R. nn. 3/1972 e 616/1977).**

**(Cost., artt. 117 e 118)**

*Pag.* 9

**n. 2.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993 (della regione Sicilia).

**Regione Sicilia - Impiego pubblico - Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle U.S.S.L.L. e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo - Previsione dell'incremento di 206 unità appartenenti all'area funzionale socio-assistenziale del contingente destinato al Policlinico di Palermo - Immissione in ruolo di personale risultato idoneo ad un concorso bandito dall'Università di Palermo con decreto del rettore n. 90 del 22 ottobre 1986 - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico nonché dei principi che disciplinano le procedure di assunzione di personale nella p.a., quali si desumono dalla legge n. 56/1987, recepita nell'ordinamento regionale siciliano con l.r. n. 12/1991, che impone il ricorso alla utilizzazione degli iscritti nella lista di collocamento per l'assunzione di personale sino alla quarta qualifica funzionale, fascia in cui rientrano gli agenti socio-sanitari - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. nonché del principio di copertura finanziaria.**

**(Legge regione Sicilia del 23 dicembre 1992).**

**[Cost., artt. 2, 51, 97 e 81; statuto regione Sicilia, art. 17, lettere *b*), *c*) e *d*)]**

» 11

**n. 3.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993 (del Commissario dello Stato per la regione Sicilia).

**Regione Sicilia - Impiego pubblico - Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine - Autorizzazione all'E.S.A. per l'immissione nel ruolo ingegneristico della propria pianta organica dei tecnici laureati assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 28 della legge regione Sicilia 10 agosto 1965, n. 21 - Rispondenza della legge regionale alle aspettative dei «contrattisti» anziché alle esigenze operative dell'Ente e all'attuale consistenza della relativa pianta organica - Violazione del principio di ragionevolezza, nonché del principio del concorso pubblico per l'accesso nell'amministrazione pubblica, e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e della copertura finanziaria.**

**(Legge regione Sicilia 23 dicembre 1992).**

**(Cost., artt. 3, 97, 81 e 119)**

» 15

n. 801. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 settembre 1992.

**Reato in genere - Pena - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Ritenuta inapplicabilità ai reati di competenza del tribunale - Irragionevolezza in considerazione della mutata competenza per materia del pretore oggi estesa a reati di particolare gravità, in precedenza ricompresi nella competenza del tribunale.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54).

(Cost., art. 3)

Pag. 17

n. 802. Ordinanza della pretura di Vicenza, sezione distaccata di Arzignano, del 30 settembre 1992.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Complessità dello stesso - Ritenuta impossibilità di verbalizzazione in forma riassuntiva e manuale - Mancata predisposizione da parte del Ministero di grazia e giustizia degli adempimenti necessari per contratti con ditte esterne per trascrizioni delle riproduzioni fonografiche o per l'effettuazione della verbalizzazione stenotipica - Omessa previsione per il giudice di avvalersi di personale tecnico esterno con le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie - Lesione del principio del diritto di difesa - Violazione delle direttive della legge di delega nonché dei principi di «buon andamento» dell'amministrazione della giustizia e della soggezione del giudice alla sola legge.**

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 51).

(Cost., artt. 24, 76, 97 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 8)

» 18

n. 803. Ordinanza del pretore di Torino del 16 novembre 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. - Non applicabilità della normativa perequativa stabilita per le pensioni corrisposte dall'a.g.o. (art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140) - Ingiustificata disparità di situazioni analoghe attesa l'identità di regolamentazione e di vicende dell'a.g.o. e dell'E.N.P.A.L.S. - Richiamo all'ordinanza di rimessione n. 602 r.o. 1990 relativa a questione analoga - Questione già sottoposta all'esame della Corte dal giudice rimettente con l'ordinanza n. 728/1990 e riproposta (a seguito della restituzione atti, per sopravvenuta legge n. 59/1991, disposta con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 160/191) sul presupposto del permanere della rilevanza in considerazione del fatto che gli aumenti previsti dalla legge n. 140/1985 decorrono dal 1985 mentre gli aumenti di cui alla legge n. 59/1991 decorrono dal 1° gennaio 1990.**

(Legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 10; legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 4; d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 1, convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., art. 3)

» 22

n. 804. Ordinanza del pretore di Roma del 12 ottobre 1992.

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura non superiore alla d.m.g. - Sottoposizione obbligatoria del soggetto ad un programma terapeutico socio-riabilitativo - Contrasto con il principio di autodeterminazione in ordine al proprio stato di salute - Applicabilità di sanzioni comportanti gravi limitazioni alla libertà personale ed aventi la natura di vera e propria pena criminale - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena - Irragionevole equiparazione delle differenti categorie di assuntori di stupefacenti (consumatore occasionale, abituale e tossicodipendente) - Prevista applicabilità di tali sanzioni (di ritenuta natura penale) senza l'osservanza delle garanzie tipiche del processo penale di cognizione - Violazione del diritto di difesa.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, nono e dodicesimo comma, e 76).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 32)

» 27

N. 805. Ordinanza del tribunale di Lamezia Terme del 18 giugno 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.**

**(D.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 38)**

Pag. 34

N. 806. Ordinanza del pretore di Macerata del 18 settembre 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace - Impossibilità di dare lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso, con le garanzie difensive, alla p.g. - Disparità di trattamento rispetto all'imputato presente che si sottopone all'esame - Lesione del principio di efficace esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva dello Stato.**

**(C.P.P. 1988, art. 513, primo comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 112)**

» 36

N. 807. Ordinanza del pretore di Verona del 9 novembre 1992.

**Sanità pubblica - Diritto del S.S.N. di trattenere, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, una quota pari al due e cinque per cento dell'importo lordo dei tickets - Ingiustificato deterioro trattamento dei farmacisti rispetto a tutti gli altri cittadini e dei titolari di farmacie che svolgono un'elevata percentuale di servizio mutualistico rispetto a coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attività - Incidenza sul principio della capacità contributiva, atteso il riferimento del prelievo in questione non al reddito ma al ricavato lordo del solo servizio mutualistico.**

**(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 53)**

» 38

### 1993

N. 1. Ordinanza del pretore di Pordenone del 1° ottobre 1992.

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Trasporto di «rifiuti speciali» prodotti da terzi - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Esclusione, con legge regionale, dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione stabilita dalla normativa statale - Conseguente esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui al d.P.R. n. 915/1982 - Indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.**

**(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, artt. 5, lett. e), n. 2, e 30).**

**(Cost., artt. 25 e 117)**

» 39

n. 2. Ordinanza del pretore di Cuneo del 16 ottobre 1992.

**Regione Piemonte - Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione - Esclusione dall'ambito di applicazione del vincolo *ex lege* di determinate zone - Indebita eccedenza dalla sfera di competenza regionale, attesa la riserva allo Stato delle materie della tutela dell'ambiente e della legislazione in campo penale.**

[Legge regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a)].

(Cost., artt. 25 e 117)

Pag. 41

n. 3. Ordinanza del pretore di Macerata del 7 ottobre 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Testimone - Deposizione difforme da quella resa nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni subordinata all'esistenza di altri elementi di prove tali da confermarne la attendibilità - Irragionevolezza della presunzione di genuinità attribuita alla deposizione dibattimentale - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e della soggezione dello stesso «solo alla legge».**

(C.P.P. 1988, art. 500, quarto comma; legge 7 agosto 1992, n. 356; d.l. 8 giugno 1992, n. 306).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101)

» 43

n. 4. Ordinanza della corte d'appello di Brescia del 29 aprile 1992.

**Trasporto - Trasporto di merci su strada - Perdita o avaria delle merci trasportate - Previsione, nell'ipotesi di trasporto non soggetto alla tariffa a forcella, di una limitazione dell'obbligazione risarcitoria (L. 12.000 per chilogrammo di merce trasportata) ora non più vigente (per effetto di sentenza n. 420/1991 della Corte costituzionale) nel caso di trasporto soggetto a tariffa a forcella - Irragionevolezza - Prospettato contrasto con il principio di uguaglianza.**

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 46

n. 5. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 24 gennaio 1992.

**Processo penale - Reati di ingiuria e diffamazione - Sentenze dibattimentali - Facoltà di appello della parte lesa costituita parte civile pure ai fini penali - Disparità di trattamento rispetto alle parti lese di reati più gravi - Sovversione del principio di titolarità dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 577).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 48

№ 6. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 25 marzo 1992.

**Impiego pubblico - Sottufficiali della Guardia di finanza - Estensione a detti soggetti del trattamento economico previsto per il personale pari grado della Polizia di Stato - Riconoscimento dell'equiparazione con effetti retroattivi solo ai sottufficiali che abbiano già ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole - Limitazione del beneficio stesso a decorrere dal 1° gennaio 1992 per coloro che non abbiano proposto azione giudiziaria o siano in attesa di una pronuncia giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa l'equiparazione delle categorie dei sottufficiali dei diversi Corpi sancita con la sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 - Discriminazione di soggetti in posizione identica in base alla maggiore o minore tempestività della pronuncia giurisdizionale.**

(D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 1, primo comma, 2, primo comma, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216).

(Cost., artt. 3 e 136)

Pag. 49

№ 7. Ordinanza del pretore di Treviso del 23 ottobre 1992.

**Sanità pubblica - Diritto del S.S.N. di trattenere, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, una quota pari al due e cinque per cento dell'importo lordo dei tickets - Ingiustificato deterioro trattamento dei farmacisti rispetto a tutti gli altri cittadini e dei titolari di farmacie che svolgono un'elevata percentuale di servizio mutualistico rispetto a coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attività - Incidenza sul principio della capacità contributiva, atteso il riferimento del prelievo in questione non al reddito ma al ricavato lordo del solo servizio mutualistico.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 54

№ 8. Ordinanza del tribunale di Savona del 26 ottobre 1992.

**Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare - Preclusione per lo stesso di adire al rito abbreviato - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 57

№ 9. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Salerno del 10 ottobre 1992.

**Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione tra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.**

(C.P., art. 160 cpv.).

(Cost., art. 3)

» 58

N. 10. Ordinanza del tribunale di Lecco (sezione lavoro) del 27 novembre 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione dell'integrale risarcimento del danno (interessi legali e rivalutazione) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

Pag. 59

N. 11. Ordinanza del tribunale di Lecco (sezione lavoro) del 27 novembre 1992.

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione dell'integrale risarcimento del danno (interessi legali e rivalutazione) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 61



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 1

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 gennaio 1993  
(della regione Liguria)*

**Beni culturali - Ingiunzione dell'assessore ai beni culturali della Liguria di sospensione immediata del restauro del piviale di proprietà del Monastero dei SS. Giacomo e Filippo in deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova - Asserita invasione della sfera di competenza della regione Liguria in materia di musei e biblioteche e in particolare delle attribuzioni amministrative ad essa spettanti anche riguardo alla gestione, funzionamento ed alla manutenzione dei beni facenti parte di raccolte di musei di interesse locale.**

**(Nota del soprintendente per i beni artistici e storici di Genova n. 4708 del 3 novembre 1992; d.P.R. nn. 3/1972 e 616/1977).  
(Cost., artt. 117 e 118).**

Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Petrocelli ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, 288, nello studio dell'avv. Gianpaolo Zanchini contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore* per la risoluzione del conflitto di attribuzioni sorto a seguito della nota del soprintendente per i beni artistici e storici di Genova n. 4708 del 3 novembre 1992, pervenuta lo stesso giorno, con la quale è stato ingiunto all'assessore ai beni culturali della Liguria di sospendere immediatamente il restauro del piviale di proprietà del monastero dei SS. Giacomo e Filippo in deposito presso il museo di S. Maria di Castello in Genova, inviato presso un laboratorio specializzato.

I fatti che hanno originato il presente ricorso appaiono di rara linearità, e possono essere sintetizzati come segue: l'amministrazione regionale della Liguria ha disposto, con onere finanziario totalmente a suo carico, il restauro di un piviale genovese della metà del secolo XVIII facente parte della collezione tessile del museo di S. Maria di Castello in Genova.

In data 3 novembre 1992, è pervenuta all'assessorato regionale ai beni culturali l'ingiunzione di cui in epigrafe, mediante la quale il soprintendente per i beni artistici e storici di Genova rendeva noto che il restauro avrebbe dovuto essere immediatamente sospeso, mancando la previa autorizzazione del proprio ufficio.

Poiché l'atto della soprintendenza sopra citato viola pesantemente la sfera di competenza costituzionalmente attribuita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di «musei e biblioteche di enti locali», la regione Liguria propone il presente ricorso per conflitto di attribuzioni fondato sulle seguenti ragioni di

## DIRITTO

Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 ed all'art. 47 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616.

Nella progressiva evoluzione della normativa di attuazione dell'art. 117 della Costituzione per ciò che attiene alla materia «musei e biblioteche di enti locali», va notato come già la legge 10 febbraio 1953, n. 62 (c.d. legge Scelba), nel regolare le condizioni per l'esercizio della potestà legislativa nelle materie attribuite alla regione dall'art. 117 della Costituzione, rinviava tale esercizio (con precetto poi abrogato dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281) alla preventiva emanazione delle leggi della Repubblica contenenti, per le singole materie, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale, ma significativamente esentava dal rinvio, con conseguente, immediata legittimazione regionale all'esercizio della potestà normativa, limitate materie, tra cui proprio quella relativa ai «musei e biblioteche di enti locali».

Questa attribuzione, devoluta immediatamente all'esercizio regionale, veniva ribadita dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

Tale decreto, nel titolo II (art. 7 e segg.), ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale, sia per ciò che attiene l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di quelle strutture, sia per la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e la fruizione delle relative raccolte.

Sono previste inoltre attribuzioni regionali circa la spesa per la funzionalità e il miglioramento delle strutture stesse, nonché per il coordinamento delle relative attività.

Tale ampia sfera di attribuzione e l'ampia dimensione che il d.P.R. n. 3 1972 ha conferito all'espressione «musei e biblioteche di enti locali» di cui l'art. 117 della Costituzione (attribuzione relativa non soltanto ai musei e alle biblioteche dei comuni, delle province e delle regioni, ma anche a quelli di enti pubblici non territoriali e privati) già consentiva di individuare nella regione il soggetto titolare della potestà normativa e delle attribuzioni amministrative concernenti la gestione e il finanziamento dei beni facenti parte di raccolte di musei di interesse locale.

In particolare, già sulla base dell'art. 7 del d.P.R. n. 3, poteva (e doveva) considerarsi indubbiamente trasferita alle regioni l'autorizzazione al restauro ed alla rimozione delle cose di interesse artistico e storico ex art. 11 della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, purché ricomprese in raccolte museali di interesse locale, giacché il restauro (e le operazioni ad esso funzionali) altro non è che uno dei modi di provvedere alla manutenzione ed alla integrità di quei beni. A riconferma di ciò, l'art. 14 del citato d.P.R. n. 3 prevede che le regioni possano avvalersi dei servizi tecnici dello Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite con l'art. 7 (funzioni tra le quali figura, inequivocabilmente, il restauro) e che lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione: il che significa che la regione può e deve svolgere direttamente l'attività di restauro e che solo sussidiariamente le è consentito di avvalersi dei servizi statali.

Correlativamente, nell'allegato al d.P.R. n. 3 contenente l'elenco dei capitoli di bilancio statale da sopprimere o da ridurre a seguito del trasferimento alle regioni delle relative funzioni, figura il capitolo 2573 avente ad oggetto «Interventi per il restauro e la conservazione di opere di antichità ed arte di proprietà non statale. Concorso nella spesa per il restauro di antichità ed arte di proprietà privata e per la conservazione di raccolte aventi riferimento con la storia politica, letteraria, artistica e culturale in genere». Il che dimostra, senza dubbio, che per le opere d'arte non statali lo Stato conserva dei finanziamenti (ridotti) solo per anticipare le spese di restauro eseguite per conto della regione, di cui si è detto sopra.

Intervenuto in seguito il d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, si nota come l'art. 47 citato del d.P.R. n. 616 1977 ha ribadito il carattere onnicomprensivo del trasferimento di funzioni operato in detta materia, chiarendo che le funzioni amministrative devolute alle regioni comprendono tutti i servizi e le attività riguardanti, in particolare, la conservazione dei beni di musei di interesse locale; e poiché com'è noto il d.P.R. n. 616 non ha sostituito la precedente disciplina, ma l'ha soltanto integrata e resa più organica, è ovvio che anche a seguito della sua emanazione, deve pur sempre considerarsi di pertinenza regionale il rilascio della citata autorizzazione di cui all'art. 11 della legge n. 1089, purché i beni interessati si configurino di «interesse locale».

Se è vero quanto sin qui esposto, l'ampio e completo trasferimento di funzioni alle regioni, ed in particolare, della funzione di manutenzione degli oggetti facenti parte delle raccolte dei musei d'interesse locale, esplicitamente porta ad escludere l'esercizio di ogni ingerenza da parte statale sia sul versante normativo, sia — per ciò che qui interessa — sul versante amministrativo.

L'assunto pare pienamente condiviso da codesta Corte, sia allorché osserva che la materia *de qua* ha avuto nella Costituzione (art. 117) e nella legislazione successiva una «diretta ed esclusiva rilevanza regionale» (sent. 8-28 luglio 1988, n. 921), sia allorché enuncia chiaramente che i soli poteri residuati allo Stato dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nella materia *de qua* «sono poteri strettamente strumentali all'esercizio delle competenze riservate allo stesso Stato a tutela del patrimonio artistico, storico e bibliografico di interesse nazionale» (sent. 23 maggio-12 giugno 1991, n. 278).

Né, d'altronde, — in presenza della inequivoca formulazione delle leggi di trasferimento di funzioni sopra citate, — avrebbe senso alcuno concepire il restauro (e le operazioni ad esso strumentali come, nel caso di specie, la rimozione del bene e l'invio ad un laboratorio specializzato) di beni raccolti in musei di interesse locale come un'attività «scissa» tra Stato e regioni, tenuto conto del fatto che la legge 22 luglio 1975, n. 382, con il quale il Governo è stato delegato a completare il trasferimento di funzioni già operato con i decreti delegati nn. 1-11 del 1972, ha imposto che il trasferimento stesso avvenisse «per settori organici», in modo che il trasferimento risultasse «completo» e «finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio ed il corpo sociale» (art. 1).

Se è vero quanto fin qui esposto, la diffida della soprintendenza impugnata in questa sede, manifestando inequivocabilmente la intenzione di esercitare il preventivo controllo statale sull'attività di restauro di un bene facente parte di una raccolta museale d'interesse locale, realizza una illegittima invasione statale della sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciute dagli artt. 117 e 118 della Costituzione nella materia «musei e biblioteche di enti locali».

Infatti, appare ovvio che l'attività di «restauro» nonché, come s'è detto, la rimozione e l'invio ad un laboratorio specializzato, altro non è che uno dei modi attraverso i quali si esplica la «manutenzione» e si provvede alla «integrità» delle cose raccolte in un museo di interesse locale, secondo l'inequivoca formulazione dei cit. art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, nonché dell'art. 47 del d.P.R. n. 616/1977, e che tali attività non necessitano di alcun preventivo atto autorizzativo da parte dello Stato.

*P. Q. M.*

*Si chiede che codesta ecc.ma Corte dichiari che non spetta allo Stato rilasciare l'autorizzazione alla rimozione ed al restauro prevista dall'art. 11 della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, allorché i beni di interesse storico-artistico alla cui conservazione occorre provvedere appartengano a «musei di enti locali o di interesse locale» e, per l'effetto, dichiari illegittima l'ingiunzione del soprintendente per i beni artistici e storici di Genova di cui in epigrafe.*

Genova, addì 23 dicembre 1992

Avv. Giuseppe PETROCELLI

93C0022

**N. 2**

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993  
(del Commissario dello Stato per la regione Sicilia)*

**Regione Sicilia - Impiego pubblico - Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle UU.SS.LL. e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del Policlinico dell'Università di Palermo - Previsione dell'incremento di 206 unità appartenenti all'area funzionale socio-assistenziale del contingente destinato al Policlinico di Palermo - Immissione in ruolo di personale risultato idoneo ad un concorso bandito dall'Università di Palermo con decreto del rettore n. 90 del 22 ottobre 1986 - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso all'impiego pubblico nonché dei principi che disciplinano le procedure di assunzione di personale nella p.a., quali si desumono dalla legge n. 56/1987, recepita nell'ordinamento regionale siciliano con l.r. n. 12/1991, che impone il ricorso alla utilizzazione degli iscritti nella lista di collocamento per l'assunzione di personale sino alla quarta qualifica funzionale, fascia in cui rientrano gli agenti socio-sanitari - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. nonché del principio di copertura finanziaria.**

(Legge regione Sicilia del 23 dicembre 1992).

[Cost., artt. 2, 51, 97 e 81; statuto regione Sicilia, art. 17, lettere *b*), *c*) e *d*)].

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23 dicembre 1992, ha approvato il disegno di legge n. 117/147 dal titolo: «Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del policlinico dell'università di Palermo», comunicato a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 28 dicembre 1992.

Il provvedimento legislativo testè approvato dispone all'art. 1 un'integrazione della precedente legge regionale n. 32, del 27 maggio 1987, che prevedeva l'istituzione di un contingente aggiuntivo di 244 unità di medici e di 6 unità di biologi delle posizioni iniziali (assistenti medici e biologi collaboratori).

In base alla suddetta legge n. 32 1987 tale personale è stato assegnato alla U.S.L. n. 58 di Palermo, gode dello stato giuridico ed economico previsto dalle vigenti norme per i dipendenti delle unità sanitarie locali, e viene utilizzato esclusivamente per soddisfare le esigenze assistenziali delle strutture operative del policlinico universitario della Città.

La predetta legge ha previsto, inoltre, una innovativa forma di copertura finanziaria della spesa derivante dall'assunzione del personale sanitario in questione, atteso che l'ammontare di quest'ultima, secondo il disposto dell'art. 5, deve essere portato in detrazione dalle somme dovute dall'assessorato regionale per la sanità all'Università degli studi di Palermo, in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978, con conseguente assegnazione dei fondi corrispondenti alla U.S.L. che gestisce il personale in questione.

L'attuale disegno di legge, nel prevedere l'incremento di 206 unità appartenenti all'area funzionale socio-assistenziale del contingente aggiuntivo destinato al policlinico di Palermo, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, sembrerebbe perseguire il medesimo fine della già citata legge regionale n. 32/1987, consistente nell'assicurare una più efficace utilizzazione della convenzione, ma si discosta dalla precedente normativa per quanto attiene alle modalità di assunzione del personale.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 32/1987, infatti, conteneva una sorta di sanatoria per coloro i quali avevano prestato servizio, alla data del 30 novembre 1986, in qualità di collaboratori straordinari retribuiti per non meno di 28 ore settimanali presso il policlinico di Palermo.

La norma stabiliva, infatti, che in sede di prima applicazione l'U.S.L. era autorizzata a bandire un apposito concorso riservato ai predetti collaboratori e da espletarsi secondo le procedure stabilite dal decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 e dal d.P.R. n. 761/1979, con piena osservanza dei criteri e dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni statali in materia di personale delle U.U.S.S.LL.

La disposizione dell'art. 2 del disegno di legge n. 117/1947, invece, stabilisce «in sede di prima applicazione»(!) l'immediata immissione nel ruolo sanitario regionale di personale risultato idoneo ad un concorso bandito dall'Università di Palermo con decreto rettoriale n. 90 del 22 ottobre 1986, di cui non è dato conoscere le prove superate ed i requisiti richiesti per l'ammissione e, soprattutto, il numero degli eventuali beneficiari.

Sulla effettiva portata della disposizione legislativa citata per ultimo non emergono ulteriori elementi chiarificatori né dalla lettura della relazione illustrativa al d.d.L. né dallo svolgimento dei lavori assembleari che, sul punto, non registrano il ben che minimo dibattito che consenta di conoscere e valutare la *ratio* delle disposizioni introdotte.

Quanto sopra premesso appare evidente che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si prestano a censure sotto il profilo della legittimità costituzionale per violazione dei principi sanciti dagli artt. 97, 51 e 3 della Costituzione nonché in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lettere *b)*, *c)* e *d)* dello statuto alla competenza del legislatore regionale in materia di sanità e di istruzione universitaria.

In particolare, con riferimento alla disposizione dell'art. 1, si ritiene che il previsto incremento di 206 unità di personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria non corrisponda al principio del buon andamento della pubblica amministrazione in quanto esso sembra essere determinato non da precise, specifiche, accertate esigenze di funzionamento delle strutture universitarie erogatrici di assistenza sanitaria bensì da mal celate ravvisate ragioni di carattere occupazionale come si avrà modo di delucidare meglio in prosieguo.

Infatti, il numero di 206 unità coincide con la pari richiesta di personale avanzata dal rettore dell'Università degli studi di Palermo al competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, nel respingerla, segnalava l'opportunità di far fronte alle esigenze dell'attività assistenziale del policlinico mediante il ricorso sistematico al reclutamento di personale trimestralista, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 808/1977 e con le modalità del d.P.R. n. 276/1971.

Si rileva, pertanto, del tutto ingiustificato il ricorso all'ampliamento della dotazione organica dell'U.S.L. n. 58 di Palermo anche in relazione al predetto diniego opposto dal M.U.R.S.T. che, è dato presumere, avrà certamente valutato le esigenze di personale prospettate dal rettore, e soprattutto nella considerazione che, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, l'apparato pubblico nel suo complesso è impegnato nell'adozione di misure di drastico contenimento della spesa erariale sul fronte del personale dipendente e con particolare riguardo al settore della sanità, contenimento da cui non può certo ritenersi esonerata la regione siciliana.

Sul punto si rileva, altresì, che né dai lavori preliminari, né dal mancato dibattito in aula al momento dell'approvazione del provvedimento legislativo, né tantomeno da documenti di qualsivoglia provenienza è dato evincere, in base ad elementi obiettivi (statistiche, numero dei posti letto, periodi medi di degenza ecc.) l'esigenza di incrementare in modo talmente rilevante, e in un'unica soluzione, la dotazione di personale destinato a prestare servizio presso il policlinico di Palermo.

La violazione del principio di cui all'art. 97, primo comma realizzata dall'art. 1 si appalesa ancor più evidente se messa in relazione con la disposizione contenuta nel successivo art. 2.

Quest'ultimo, infatti, prevede — come già accennato — con un'evidente *factio iuris*, che nella fase di prima applicazione l'unità sanitaria locale n. 58 di Palermo provveda a soddisfare la sopracennata esigenza «mediante utilizzo della graduatoria degli idonei» del concorso bandito nel lontano 1986 dal rettore dell'Università degli studi di Palermo.

Ed anche con tale previsione il legislatore regionale viola principi costituzionali e nello specifico gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma.

Appare, invero, arbitrario ed assolutamente irragionevole che si debba procedere all'assunzione di personale da inserire nel ruolo sanitario, per il quale le procedure concorsuali sono specificatamente disciplinate da apposite norme statali (d.P.R. n. 761/1979 e decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982), attingendo ad una graduatoria — la cui validità, peraltro è già venuta meno — di un concorso bandito da una diversa amministrazione, seppure statale, che ha seguito criteri e procedure di reclutamento peculiari al proprio ordinamento.

Siffatto *modus procedendi* si pone, altresì, in aperto contrasto con i principi che disciplinano le procedure di assunzione di personale nella pubblica amministrazione, quali si desumo dalla legge n. 56/1987, recepita nell'ordinamento regionale siciliano con legge regionale n. 12/1991.

Queste disposizioni, com'è noto, impongono il ricorso all'utilizzazione degli iscritti nelle liste di collocamento per l'assunzione di personale sino alla IV classifica funzionale, fascia in cui rientrano per l'appunto gli agenti socio-sanitari.

In merito è, altresì, da tenere nella dovuta considerazione che oltre al superamento dei limiti posti dall'art. 17 dello statuto speciale — realizzato, come sopra enunciato, in relazione ai principi di cui alla legge n. 56/1987, al d.P.R. n. 761/1979 ed al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 — l'art. 2 del disegno di legge configura un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento, che in assenza di tale norma avrebbero legittimamente titolo all'ammissione nei ruoli della pubblica amministrazione, sempre che sia ritenuto, da codesta eccellentissima Corte, costituzionalmente legittimo e quindi in linea con il principio dell'art. 97, primo comma, della Costituzione il previsto incremento della dotazione organica dall'U.S.L. n. 58 di Palermo.

Totalmente immotivata, in assenza anche di consolidate situazioni di precariato, infatti, risulta la norma che privilegia gli idonei di un concorso rispetto alla generalità degli iscritti alle liste di collocamento che potrebbero eventualmente vantare più validi requisiti qualora l'U.S.L. bandisse un regolare concorso pubblico in ossequio ai principi della sopracitata disposizione.

Dà inoltre adito a rilievi di carattere costituzionale l'art. 3 del d.d.l., ce testualmente recita: «Al fine di garantire la continuazione della gestione sanitaria, tecnica e amministrativa dell'istituto materno infantile del policlinico dell'Università degli studi di Palermo il contingente di cui all'art. 1 è incrementato, altresì, di 39 unità di cui 16 medici specialisti, 13 biologi e 10 tecnici-amministrativi.»

In sede di prima applicazione della presente legge l'U.S.L. n. 58 è autorizzata a bandire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposito concorso da espletare con le procedure previste per i concorsi pubblici di assunzione, riservato al personale che ha prestato servizio presso l'istituto materno infantile del policlinico dell'Università degli studi di Palermo assunto con contratto triennale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1989 e della legge regionale 27 luglio 1988, n. 12.

La spesa inerente al personale medesimo viene portata in detrazione dalle somme dovute dall'assessorato regionale della sanità all'Università degli studi di Palermo per effetto delle convenzioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I fondi corrispondenti sono assegnati alla U.S.L. n. 58».

Detta previsione normativa, a giudizio dello scrivente, esula dai principi informativi dell'art. 39 della legge n. 833/1978 ove viene prevista la stipula di convenzioni fra università e regioni sulla base di appositi schemi-tipo «al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali» (di ricerca e di insegnamento da parte delle facoltà di medicina e di assistenza sanitaria da parte della regione, e per essa dalla U.S.L.).

Invero, il porre a fondamento del previsto incremento del contingente di personale dell'U.S.L. n. 58, per esigenze connesse alla continuazione della gestione sanitaria tecnica ed amministrativa dell'istituto materno infantile, palesemente non corrisponde alle finalità di assistenza demandate alla regione dal predetto art. 39.

Sul punto si ritiene dover porre in rilievo che, nella medesima ottica di scissione fra attività di ricerca e di assistenza sanitaria, l'art. 6 del d.m. della pubblica istruzione del 12 maggio 1986, con cui è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra università e regioni, espressamente esclude il personale medico dal contingente di unità appartenenti ai ruoli nominativi del servizio sanitario regionale di cui può avvalersi il policlinico in situazioni di provvisoria carenza della propria pianta organica.

Non risulta, d'altronde, compatibile con la potestà legislativa della regione la previsione di un apposito ulteriore incremento della pianta organica della più volte citata U.S.L. n. 58 di Palermo delle n. 39 unità, di cui 13 biologi e 10 tecnici-amministrativi, trattandosi di personale da assegnare ad un istituto con finalità precipuamente di ricerca, e non assistenziali, anche nella considerazione che in atto le regioni, per le sopra esposte ragioni di contenimento della spesa pubblica, non possono procedere ad assunzioni indiscriminate se non nei limiti percentuali rispetto alle venti piante organiche.

La soluzione approntata dalla regione per garantire la continuazione della gestione dell'istituto universitario in questione, ad avviso del ricorrente, si sostituisce alle determinazioni eventualmente anche di senso contrario, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, unico competente nella materia a valutare le reali esigenze strutturali e funzionali del medesimo istituto.

Ancor più censurabile è la disposizione del secondo comma dello stesso articolo che prevede, in sede di prima, e, anche in questo caso, unica applicazione, l'avvio di una procedura concorsuale riservata al personale attualmente in servizio presso l'istituto materno infantile ed assunto con contratto triennale stipulato ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 382/1980.

Al riguardo, giova osservare che la sopracitata norma statale espressamente dispone che in contratti di diritto privato a tempo determinato per «prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità» non possono essere stipulati per un periodo superiore a tre anni e non sono rinnovabili con gli stessi soggetti.

Il legislatore regionale, pertanto, prevedendo l'inserimento, grazie ad un concorso riservato di detto personale nei ruoli del servizio sanitario pone in essere una netta elusione della norma statale, tesa ad evitare situazioni di precariato, e privilegia, comunque, soggetti addivenuti ad un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, violando i canoni della pubblicità e dell'imparziale selezione che assistono le regolari procedure di reclutamento del personale.

In relazione a quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene doveroso inoltre considerare in via assorbente che il provvedimento legislativo oggetto di censura si colloca nella materia del trattamento giuridico ed economico del personale del servizio sanitario, materia nella quale il legislatore regionale siciliano non dispone di competenza esclusiva ed è vincolato alla stretta osservanza della normativa statale di riferimento ai fini della mera attuazione in ambito locale.

Il provvedimento legislativo *de quo* è infine censurabile per violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto non viene fatto in esso alcun riferimento preciso all'ammontare della spesa relativa al pagamento degli emolumenti per il personale da assumere e che viene genericamente portato in detrazione alle somme da corrispondere all'Università di Palermo per effetto della convenzione di cui, peraltro, non è dato conoscere l'ammontare che potrebbe, in ipotesi, risultare insufficiente.

P. Q. M

*E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, con il presente atto impugna il disegno di legge n. 117-147 dal titolo: «Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali e norme in materia di personale dell'istituto materno infantile del policlinico dell'Università di Palermo», approvato dall'assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992, per violazione degli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 17 lettere b), c) e d) dello statuto speciale, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 39 della legge n. 833/1978, nell'art. 12 del d.P.R. n. 761/1979 e nella legge n. 56/1987».*

*H' commissario dello Stato per la regione Sicilia: PIRANEO.*

n. 3

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 1993*  
(del Commissario dello Stato per la regione Sicilia)

**Regione Sicilia - Impiego pubblico - Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'Ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine - Autorizzazione all'E.S.A. per l'immissione nel ruolo ingegneristico della propria pianta organica dei tecnici laureati assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 28 della legge regione Sicilia 10 agosto 1965, n. 21 - Rispondenza della legge regionale alle aspettative dei «contrattisti» anziché alle esigenze operative dell'Ente e all'attuale consistenza della relativa pianta organica - Violazione del principio di ragionevolezza, nonché del principio del concorso pubblico per l'accesso nell'amministrazione pubblica, e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e della copertura finanziaria.**

(Legge regione Sicilia 23 dicembre 1992).

(Cost., artt. 3, 97, 81 e 119).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23 dicembre 1992, ha approvato il disegno di legge nn. 245-270-293/A recante: «Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine», comunicato a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il successivo 28 dicembre 1992.

Il legislatore regionale con il provvedimento *de quo* autorizza l'ente di sviluppo agricolo ad immettere nel ruolo ingegneristico della propria pianta organica i tecnici laureati assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 28 della legge regionale del 10 agosto 1965, n. 21.

Al predetto personale viene, inoltre, riconosciuta l'anzianità di carriera con decorrenza dalla data dell'avvenuta assunzione temporanea.

Siffatta disposizione suscita rilievi di carattere costituzionale, specialmente in relazione ai principi di cui agli artt. 3, 97, primo e terzo comma e 119.

Al riguardo, preliminarmente, si rileva l'intrinseca illogicità della procedura adottata dal legislatore regionale, che in buona sostanza si sostituisce con un proprio provvedimento all'ente interessato, intervenendo con atto legislativo a colmare l'attuale vacanza della pianta organica dell'E.S.A.

Appare, invero, alquanto strano, che l'ente in questione, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, in presenza di una rilevante carenza di personale (in atto sono in servizio soltanto 6 unità a fronte delle 38 previste) non si sia a tutt'oggi attivato per concludere le procedure del concorso a 11 posti di ingegnere in prova nel relativo ruolo bandito — secondo quanto appreso dai chiarimenti forniti a questo commissariato dall'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 in data 10 giugno 1988.

Di contro, viene prospettata la sostanziale trasformazione del rapporto di lavoro dei tecnici assunti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 21/1965, per l'espletamento di compiti esclusivamente connessi con la realizzazione di un programma di opere irrigue previsto e finanziato con la legge regionale n. 24/1986.

Giova osservare, in proposito, che per le permanenti ed istituzionali funzioni dell'ente, lo stesso articolo 28 dispone che il personale previsto nelle piante organiche debba essere assunto esclusivamente mediante pubblici concorsi.

Non può tralasciarsi, altresì, di evidenziare la natura particolare delle prove previste dal bando per l'assunzione a contratto dei venti tecnici laureati, strettamente connesse, come già accennato, con le specifiche e contingenti finalità della legge regionale n. 24/1986, nonché con ciascuna delle 7 qualificazioni indicate nel bando, prove, quindi, che non consentono la verifica della sussistenza di attitudini, conoscenze e competenze, necessarie per l'assolvimento dei compiti generali d'istituto affidati ai tecnici del ruolo ingegneristico della pianta organica.

Al riguardo viene in rilievo la diversa modalità di verifica delle capacità professionali, invero ben più rigorose e complesse, previste per l'accesso ordinario nel ruolo in questione quale è dato desumere dal bando di concorso del 1988.

Altro elemento che induce a ritenere non confacente con il principio costituzionale del buon andamento la norma oggetto del presente gravame è il previsto inserimento dei tecnici assunti con contratto triennale nei ruoli dell'E.S.A. con la qualifica di ingegneri superiori o di sezione (liv. VIII) e con anzianità decorrente dalla data di prima immissione in servizio.

Gli ingegneri assunti secondo le ordinarie procedure — con pubblico concorso — vengono, invece, inquadrati al VII livello.

Codesta eccellentissima Corte, con sentenza n. 81/1983, ha, invero, riconosciuto la facoltà del legislatore di adottare sistemi diversi dal concorso pubblico, sempreché essi risultino congrui e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere e all'interesse da soddisfare.

Di contro, tali condizioni non risultano soddisfatte dal legislatore regionale che sembra, di fatto, sulla base di quanto prima esposto, venire incontro piuttosto alle attese occupazionali dei «contrattisti», non tenendo conto delle effettive esigenze operative dell'ente e della attuale consistenza della pianta organica.

Dai chiarimenti forniti dall'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione risulta infatti che la dotazione organica del ruolo ingegneristico è composta da un totale di 38 posti di cui 20 di ingegnere superiore e di sezione.

I rimanenti 18 posti riguardano, invece, tre qualifiche dirigenziali di cui solo 6 sono in atto coperti.

Non risulta, pertanto, chiara la disposizione normativa *de quo* che non puntualizza in quale delle due sopramenzionate fasce saranno inseriti i 20 contrattisti atteso, inoltre, che 11 dei 20 posti della carriera direttiva dovrebbero essere riservati ai vincitori del concorso pubblico in via di espletamento.

Da quanto esposto emerge una anomalia sostanziale della norma considerato che o i 20 contrattisti saranno inquadrati tutti nella carriera direttiva facendo, così venir meno l'utilità del concorso in itinere oppure saranno ridistribuiti fra le due fasce (dirigenziali e direttive) senza alcun esplicito criterio.

Non influente ancora nel valutare la ragionevolezza del provvedimento in parola è la considerazione che i contratti verranno a scadere nel mese di giugno del 1993 e che l'assunzione definitiva in ruolo avverrebbe, con decorrenza 1<sup>o</sup> luglio 1993, periodo in cui, secondo le più recenti disposizioni in tema di contenimento della finanza pubblica, non è consentito alle amministrazioni procedere all'assunzione di personale.

Il legislatore regionale, quindi, con il disegno di legge oggetto di censura surrettiziamente elude, come indirettamente riconosciuto dall'ente che ha fornito chiarimenti, il divieto posto dalla normativa statale ponendo in essere così una netta violazione anche del principio di cui all'art. 119 della Costituzione che, come è noto, impone un coordinamento della politica finanziaria locale con quella nazionale.

Per fronteggiare le indiscutibili esigenze funzionali dell'ente in questione, il legislatore avrebbe potuto, invero, più correttamente disporre eventualmente una proroga per il tempo strettamente necessario dei contratti a termine.

Il disegno di legge, infine, non si sottrae a censura anche dal punto di vista della copertura dell'onere finanziario da esso derivante in quanto non vengono quantificati né sono indicati i mezzi di finanziamento con cui fare fronte al mantenimento in servizio dei tecnici, oltre il 30 giugno 1993.

Sul punto giova richiamare quanto espresso da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 92/1981, in merito all'obbligo della previsione della copertura finanziaria anche per le leggi che implicino oneri per gli Enti compresi nella finanza pubblica allargata, fra i quali deve ritenersi compreso l'E.S.A. le cui risorse provengono dal bilancio regionale, essenzialmente, e da quello statale:

*P. Q. M.*

*E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto, prefetto Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna il disegno di legge nn. 245-270-293/A recante «Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine», approvato dall'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23 dicembre 1992, per violazione degli artt. 3, 97, primo e terzo comma, 81, quarto comma, e 119, della Costituzione,*

Palermo, addì 2 gennaio 1993

*Il commissario dello Stato per la regione Sicilia: PIRANEO*



n. 801

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dalla Corte di cassazione  
sul ricorso proposto dal procuratore generale c/o la Corte di appello di Catania contro Romano Emanuele*

**Reato in genere - Pena - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Ritenuta inapplicabilità ai reati di competenza del tribunale - Irragionevolezza in considerazione della mutata competenza per materia del pretore oggi estesa a reati di particolare gravità, in precedenza ricompresi nella competenza del tribunale.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54).

(Cost., art. 3).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania contro Romano Emanuele, nato a Siracusa il 1° giugno 1953, avverso la sentenza 22 giugno 1990, del tribunale di Siracusa;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Izzo che ha concluso per annullamento con rinvio per violazione di legge;

#### OSSERVA

Il 22 giugno 1990 il tribunale di Siracusa, su richiesta delle parti, ha applicato la pena di mesi uno di reclusione e lire cinquantamila di multa e lire settecentocinquantamila di ammenda, sostituendo poi la pena detentiva con lire settecentocinquantamila di multa, a Romano Emanuele in riferimento ai seguenti reati: a) reato di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso, nella qualità di amministratore unico della ditta Alfa immobiliare di presentare la dichiarazione dei redditi per gli anni 1984 e 1985; b) del reato di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere omesso di tenere regolarmente nella sua qualità di amministratore unico della ditta Alfa le scritture I.V.A.; c) del reato di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 516/1982 per avere omesso nella sua qualità di amministratore di versare all'erario le ritenute alla fonte, operate per l'anno 1984, ammontanti a L. 402.795.

Ricorre il procuratore generale deducendo violazione dell'art. 54 della legge 24 novembre 1988 n. 689, essendo possibile la sostituzione solo per i reati di competenza del pretore.

Reputa il collegio che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, del menzionato art. 54 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Va innanzi tutto osservato che l'art. 444 del cod. proc. pen., nel disciplinare l'applicazione della pena su richiesta, non ha dettato una nuova regolamentazione delle sanzioni sostitutive. Ne deriva che si deve fare riferimento agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'art. 54 citato prevede che «la pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate quando si tratti di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore. ...».

Sembra al collegio che la disposizione non sia più razionale ed adeguata allo sviluppo, che ha avuto la legislazione processuale nella vigenza ultradecennale della legge n. 689/1981, creando una situazione di contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione.

All'epoca, il pretore si occupava di reati che nel loro complesso potevano considerarsi minori. Attualmente invece la competenza pretorile è stata notevolmente ampliata, portata in via generale ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

Sono stati inoltre attribuiti al pretore il furto aggravato, la truffa aggravata, l'omicidio colposo di cui all'art. 589 del cod. pen.

Ritiene quindi il collegio che la scelta, a suo tempo coerentemente compiuta dal legislatore e come tale insindacabile, sia oggi priva di quella ragionevolezza, necessaria a mantenere ferma una diversità di trattamento innanzi alle differenti magistrature di merito.

Venuta meno *la ratio* della disciplina, è rimasta tuttavia vigente la disposizione, divenuta «odiosa» e non più giustificata in un regime processuale radicalmente mutato: essa ingenera solo incomprensibile discriminazione.

La necessità di adire la Corte costituzionale deriva anche dal rilievo che la giurisprudenza di questa Corte — e cioè il c. d. «diritto vivente» — è costantemente orientata nel senso della vigenza della norma *de qua* e non della sua tacita abrogazione (per tutte Cass.; sezione seconda, ud. 9 gennaio 1991, n. 29).

Deve essere pertanto sollevata di ufficio, in quanto rilevante per la decisione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita l'applicabilità delle pene sostitutive a quella detentiva solo ai reati di competenza del pretore, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata di ufficio, di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui limita la possibilità di sostituire le pene indicate nell'art. 53 della stessa legge alla pena detentiva solo nei reati di competenza del pretore;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma il 30 settembre 1992.

*Il presidente: ACCINNI*

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

93C0009

N. 802

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1992 dal pretore di Vicenza, sezione distaccata di Arzignano, nel procedimento penale a carico di Panarotto Umberto ed altro*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Complessità dello stesso - Ritenuta impossibilità di verbalizzazione in forma riassuntiva e manuale - Mancata predisposizione da parte del Ministero di grazia e giustizia degli adempimenti necessari per contratti con ditte esterne per trascrizioni delle riproduzioni fonografiche o per l'effettuazione della verbalizzazione stenotipica - Omessa previsione per il giudice di avvalersi di personale tecnico esterno con le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie - Lesione del principio del diritto di difesa - Violazione delle direttive della legge di delega nonché dei principi di «buon andamento» dell'amministrazione della giustizia e della soggezione del giudice alla sola legge.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 51).

(Cost., artt. 24, 76, 97 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 8).

IL PRETORE

Osservato che:

I. — Nel procedimento penale n. 10102/92 R.G. a carico di Panarotto Umberto e Meggiolaro Antonio, oggi presenti — procedimento di estrema complessità per la natura delle imputazioni, il numero e l'ampiezza dell'esame di testimoni e periti che si profila necessario — la difesa ed il p.m., concordemente:

*a)* non hanno prestato il proprio consenso alla verbalizzazione riassuntiva (art. 567, terzo comma del c.p.p.);

*b)* hanno anzi espressamente richiesto che si proceda alla verbalizzazione integrale, utilizzando il sistema della trascrizione delle registrazioni ovvero, quello della verbalizzazione stenotipica (art. 134, secondo comma del c.p.p.).

2. — Il pretore condivide l'assoluta necessità di ricorrere, nel procedimento in questione, alla verbalizzazione integrale: non soltanto perché così hanno espressamente richiesto le parti, ma anche perché l'estrema delicatezza e la particolare complessità del procedimento rendono tale forma di verbalizzazione essenziale, per la genuina documentazione dell'attività dibattimentale. Nel caso in questione, insomma, non si può certo parlare di attività dibattimentale dal contenuto semplice o di limitata rilevanza (art. 140, primo comma, prima parte del c.p.p.), ed anzi è proprio la speciale rilevanza dell'attività dibattimentale ad imporre la verbalizzazione integrale.

Nemmeno si può parlare di contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici (art. 140, primo comma, ultima parte del c.p.p.), in quanto:

*a)* l'ufficio dispone dei necessari strumenti di riproduzione;

*b)* gli ausiliari tecnici sono stati reperiti e con essi è stato stipulato apposito contratto (v. punto 6 della presente ordinanza), la cui efficacia è stata peraltro sospesa a tempo indeterminato (non per un periodo limitato) a causa del rifiuto della Corte dei conti di registrare contratti analoghi a quello stipulato dall'ufficio ed altresì a causa dell'inerzia del ministero nell'adottare le iniziative necessarie per ovviare a tale stato di cose.

La stessa Corte costituzionale, del resto:

*a)* nell'affermare (ordinanza n. 284/1992) che in alcune, specifiche ipotesi non è «essenziale, per garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa», adottare la verbalizzazione integrale, ha implicitamente ma sicuramente riconosciuto che in altre ipotesi la verbalizzazione integrale è invece «essenziale» perché sia garantito il rispetto delle citate garanzie costituzionali;

*b)* ha positivamente affermato, in una sentenza di accoglimento (sentenza n. 529/1990), che «deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilità di avvalersi» della verbalizzazione integrale, con la conseguente illegittimità costituzionale, per contrasto con i criteri ed i principi dell'art. 2, punto 8 della legge delega delle disposizioni tali da impedire «al giudice, che ne ravvisi i presupposti», di ricorrere a tale forma di verbalizzazione.

3. — Nel presente procedimento appare del tutto impossibile procedere alla verbalizzazione integrale attraverso il sistema della scrittura manuale da parte dell'ausiliario del giudice. Ed infatti:

*a)* devono essere ascoltati, oltre agli imputati, 10 testimoni;

*b)* assai numerose e complesse sono le circostanze sulle quali le parti hanno richiesto l'esame di testimoni;

*c)* come risulta dalla nota 23 settembre 1992 della cancelleria in atti, in procedimenti analoghi per i quali si è adottata la verbalizzazione integrale (effettuata attraverso il ricorso a stenotipisti esterni) il verbale dibattimentale è risultato composto anche di 109 cartelle, pari a circa 135.000 lettere. Ipotizzando, con criterio ottimistico, che l'ausiliario del giudice possa manoscrivere 50 lettere al minuto, l'istruttoria dibattimentale, pur evitando di considerare i tempi morti, dovrebbe durare 45 ore circa, il che è del tutto impensabile, se si considera che per ciascuno dei pretori dibattimentali della pretura circondariale sono fissati mensilmente numerosi processi, alcuni dei quali presentano caratteristiche di complessità non dissimili da quelle del presente procedimento.

Tali considerazioni, che rispondono al più elementare buon senso, trovano un riconoscimento normativo nell'art. 51 delle disposizioni di attuazione, ai sensi del quale il giudice, ogni volta in cui ne «rileva l'esigenza», può richiedere al capo dell'ufficio di incaricare (attraverso un apposito contratto: v. il secondo comma dell'art. 51) personale esterno idoneo ad assicurare il servizio di stenotipia o di trascrizione delle riproduzioni.

Lo stesso art. 134, secondo comma, ultima parte, ad avviso del pretore, deve essere interpretato (come si dirà meglio al punto 10 *b)* della presente ordinanza) in modo tale da consentire al giudice (e a nessun altro) di decidere se le caratteristiche del processo rendano possibile la verbalizzazione, anche integrale, attraverso la scrittura manuale.

4. — La verbalizzazione integrale deve perciò essere effettuata utilizzando il sistema della trascrizione delle fonoriproduzioni ovvero quello della verbalizzazione stenotipica.

5. — Nessuno di tali sistemi può peraltro essere adottato utilizzando il personale interno dell'amministrazione. Ed infatti:

*a)* per quanto riguarda la trascrizione delle registrazioni il dirigente della cancelleria ha comunicato che non è possibile destinare personale sufficiente per la trascrizione delle bobine (nota del 28 settembre 1992, in atti);

*b)* per quanto riguarda la verbalizzazione stenotipica, l'ufficio non dispone degli stenotipisti.

6. — Occorrerebbe pertanto ricorrere ad un contratto con ditte esterne, secondo quanto espressamente previsto dal nuovo codice (art. 51 disposizioni di attuazione).

Questo ufficio ha da tempo stipulato un simile contratto, seguendo alla lettera le modalità indicate in apposita circolare del ministero di grazia e giustizia (si tratta della circolare del 29 novembre 1989 n. 4/7216/41) ed in una successiva deliberazione del consiglio giudiziario (si tratta della deliberazione comunicata dalla presidenza della Corte con nota 1244/1 P.P. del 18 novembre 1991).

Il contratto in questione contempla sia il servizio di trascrizione delle bobine sia quello di verbalizzazione stenotipica ed è stato applicato per alcuni dibattimenti che, come l'attuale, presentavano caratteristiche di elevata complessità; esso ha dato ottimi risultati sotto ogni profilo.

7. — Recentemente peraltro si è appreso il rifiuto della Corte dei conti di registrare un contratto del tutto analogo a quello stipulato da questa pretura (trattasi della deliberazione n. 43/1992, emessa nell'adunanza del 26 marzo 1992 e depositata in segreteria il 14 luglio 1992).

Per comprendere le motivazioni di tale rifiuto, occorre ricordare che la disciplina della verbalizzazione dei dibattimenti si rinviene negli artt. 134, 135, 138 e 139 del nuovo codice di procedura e nell'art. 51 delle relative disposizioni di attuazione: le prime quattro norme contemplano la riproduzione fonografica o audiovisiva da effettuarsi normalmente attraverso «personale tecnico giudiziario», ma prevedono che, in mancanza di personale idoneo o sufficiente, il giudice possa richiedere l'assistenza di persona idonea estranea all'Amministrazione dello Stato. L'art. 51 delle disposizioni di attuazione stabilisce poi che a tal fine il capo dell'ufficio giudiziario possa stipulare appositi contratti con ditte esterne.

Per il pagamento delle prestazioni affidate a ditte esterne la citata circolare del ministero di grazia e giustizia, cui si è conformata la prassi degli uffici giudiziari (e fra gli altri della pretura di Vicenza), disponeva l'utilizzazione del modello 12, relativo alle cosiddette «spese di giustizia» (il sistema di pagamento normalmente utilizzato per i compensi di periti, interpreti, ecc.).

La Corte dei conti ha però «bocciato» questo sistema di pagamento, sostanzialmente per due motivi:

a) le «spese di giustizia» sono soltanto quelle elencate con precisione dal regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;

2) esse inoltre sono ancorate a tariffe approvate con norme legislative o regolamentari, che invece mancano per i servizi connessi alla trascrizione dei verbali dei dibattimenti penali.

La Corte dei conti peraltro, oltre a giudicare scorretto il sistema di pagamento sin qui utilizzato, ha fornito precise indicazioni sul futuro, che spetta però al Ministero tradurre in pratica.

La Corte infatti ha osservato che le spese relative alla verbalizzazione sono «connesse ad una delle funzioni indefettibili dello Stato», con la conseguenza che «il Tesoro ha il dovere di rendere disponibili i mezzi finanziari necessari e sufficienti, così come l'amministrazione della giustizia ha il dovere di utilizzare tali risorse».

Quanto al sistema di pagamento da utilizzare, la Corte indica in via alternativa tre strumenti, precisando che spetta al Ministero «scegliere la procedura più idonea a soddisfare il pubblico interesse e che sia in sintonia con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione».

Il ministero tuttavia, benché formalmente sollecitato (quesito di questo ufficio datato 7 settembre 1992, in atti) non ha fornito alcuna indicazione al riguardo.

8. — Avuta notizia della decisione della Corte dei conti di cui al precedente punto 7, il pretore dirigente ha deliberato di sospendere a tempo indeterminato l'esecuzione del contratto relativo alla verbalizzazione stenotipica attraverso ditte esterne (nota 17 luglio 1992 del pretore dirigente, in atti).

9. — Una volta sospesa l'operatività del contratto con le ditte esterne incaricate del servizio, non pare al pretore che, per assicurare la verbalizzazione stenotipica, il giudice possa conferire specifici incarichi per ciascun processo, applicando per analogia le disposizioni in tema di perizia (artt. 220 e ss. del c.p.p.) ovvero (come taluno ha suggerito) l'art. 268, settimo comma del c.p.p. in tema di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, il quale a sua volta espressamente richiama «le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie». Ed infatti:

a) le norme sulle perizie e l'art. 268, settimo comma del c.p.p. sono relativi ad ipotesi assai specifiche e la loro applicazione non può essere arbitrariamente estesa ad ipotesi assai diverse;

b) la normativa sulla verbalizzazione fa riferimento al «contratto» (art. 51 disposizioni di attuazione) quale unico strumento attraverso il quale poter assicurare, ricorrendo ad esterni, il servizio di trascrizione delle bobine o di verbalizzazione stenotipica.

10. — L'interpretazione «viva» (quale risulta dalle osservazioni svolte ed in particolare dalla deliberazione della Corte dei conti di cui al punto 7. della normativa vigente conduce perciò ad un risultato che può essere così sintetizzato:

*a)* nel caso, purtroppo frequente, in cui il personale interno non sia sufficiente, per numero e/o qualificazione, ad assicurare la trascrizione delle bobine o la verbalizzazione stenotipica, il giudice del dibattimento potrà avvalersi di ditte esterne soltanto se ed in quanto il ministero abbia predisposto gli adempimenti necessari per assicurare la possibilità di avvalersi di tale servizio. Attualmente, come sopra chiarito, tali adempimenti non sono stati predisposti. Ma non è questo ciò che conta. Ciò che conta è che la libertà del giudice del dibattimento (e, o del capo dell'ufficio) di avvalersi di tali strumenti non è garantita (come è garantita, ad esempio, la libertà del giudice di affidare — sotto la propria personale responsabilità — incarichi peritali), ma è subordinata alla effettuazione o meno da parte del ministero di determinati adempimenti organizzativi;

*b)* nel predetto caso il giudice del dibattimento, quando, come nel caso di specie (v. sopra *sub* 3) sia impossibile la verbalizzazione integrale attraverso la scrittura manuale dell'ausiliario, potrà soltanto sospendere a tempo indeterminato il dibattimento, non essendo possibile, al di fuori di specifiche ipotesi tassativamente stabilite, procedere alla verbalizzazione riassuntiva.

L'affermazione testè formulata *sub b)* richiede una puntualizzazione, in relazione al contenuto dell'art. 134, secondo comma, ultima parte del c.p.p., ai sensi del quale, in caso di «impossibilità di ricorso» alla stenotipia o ad altro strumento meccanico, il verbale, anche integrale, è redatto «con la scrittura manuale». Se tale norma dovesse essere interpretata nel senso che non spetta al giudice (ma per esempio al ministero) decidere se sia il caso o meno di predisporre quanto necessario per effettuare la verbalizzazione integrale con la stenotipia o con altro strumento meccanico, essa sarebbe palesemente incostituzionale. Ma la norma in questione consente anche una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, e che, in quanto tale, deve essere preferita. L'art. 134, secondo comma, ultima parte infatti, ad avviso del pretore, fa riferimento ad ipotesi di impossibilità contingente di avvalersi della stenotipia o di altro mezzo meccanico (si pensi, ad esempio, all'ipotesi di malattia dell'operatore, di temporanea indisponibilità della ditta esterna incaricata del servizio, o di contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione [art. 140, primo comma del c.p.p.]). Per tale ipotesi il codice vuole consentire al giudice (e a nessun altro) di decidere se le caratteristiche del processo rendano possibile la verbalizzazione, anche integrale, attraverso la scrittura manuale; in caso positivo, il processo verrà celebrato immediatamente, mentre in caso negativo dovrà subire un breve rinvio in attesa del superamento della contingente impossibilità di avvalersi della stenotipia o di altro mezzo meccanico.

11. — Pare al pretore non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice, qualora rilevi l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato e non siano ancora operanti contratti con ditte esterne, di affidare a terzi per un singolo processo l'incarico di trascrivere le riproduzioni fonografiche o di effettuare la verbalizzazione stenotipica, con le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie (analogamente a quanto previsto dall'art. 268, settimo comma del c.p.p.).

Il sospetto di illegittimità costituzionale sussiste, ad avviso del pretore, rispetto alle seguenti disposizioni della Costituzione della Repubblica:

*a)* art. 24, secondo comma, in quanto il diritto di «difendersi provando» è violato dall'impossibilità di effettuare la verbalizzazione integrale con la stenotipia o con altro mezzo meccanico e dalla conseguente necessità, ove il giudice non ritenga possibile, per la natura del procedimento, la verbalizzazione integrale attraverso la scrittura manuale, di sospendere a tempo indeterminato il procedimento;

*b)* art. 76, per contrasto con i criteri ed i principi dell'art. 2, punto 8. della legge delega (v. sentenza della Corte n. 529 1990);

*c)* art. 97, primo comma, in quanto il «buon andamento» dell'amministrazione della giustizia non è assicurato, ed è anzi impedito, da una normativa che subordina la possibilità di effettuare la verbalizzazione integrale attraverso la stenotipia o altro strumento meccanico all'adozione da parte del ministero di determinate iniziative organizzative;

*d)* art. 101, secondo comma, in quanto il giudice non può ritenersi soggetto «soltanto alla legge» se la possibilità o meno di ricorrere alla verbalizzazione integrale attraverso la stenotipia o altro strumento meccanico è subordinata all'adozione di determinate iniziative organizzative da parte del ministero.

Non si tratta perciò soltanto, né principalmente, di un problema di «decoro» del processo, che, nell'imminenza dell'anno duemila, non può rimanere l'unica rilevante attività la cui documentazione resta affidata ad amanuensi.

Nemmeno la questione può essere ridotta ai suoi aspetti, pure importanti, di «efficienza» e «qualità» dell'attività giudiziaria: laddove certamente la non rilevantisima spesa necessaria per assicurare il servizio di stenotipia o di trascrizione delle fonoriproduzioni viene ampiamente compensata dal miglioramento complessivo di efficienza e produttività del sistema.

Accanto e sopra questi aspetti vi sono precise esigenze di rispetto delle garanzie costituzionali, che si è sopra cercato di evidenziare.

12. — La rilevanza della questione nel presente procedimento appare evidente.

Se infatti le più volte citate disposizioni del codice e delle norme di attuazione venissero dichiarate parzialmente incostituzionali, nel senso sopra indicato, il prefere potrebbe e dovrebbe affidare ad esterni l'incarico della verbalizzazione stenotipica, con «le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie».

In caso contrario, sulla base dell'interpretazione dell'art. 134, secondo comma, ultima parte del c.p.p. sopra indicata al punto 10 b), il dibattimento dovrebbe essere sospeso sino a quando il ministero non adotterà le iniziative necessarie (sul piano organizzativo) per consentire la stipula di contratti con ditte esterne.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice, qualora rilevi l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato e non siano ancora operanti contratti con ditte esterne, di affidare a terzi per un singolo processo l'incarico di trascrivere le riproduzioni fonografiche o di effettuare la verbalizzazione stenotipica, con le forme, i modi e le garanzie per l'espletamento delle perizie, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 76, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Il pretore: BUTTI*

93C0010

N. 803

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1992 del pretore di Torino  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Tallia Luciana ed altri e E.N.P.A.L.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. - Non applicabilità della normativa perequativa stabilita per le pensioni corrisposte dall'a.g.o. (art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140) - Ingiustificata disparità di situazioni analoghe attesa l'identità di regolamentazione e di vicende dell'a.g.o. e dell'E.N.P.A.L.S. - Richiamo all'ordinanza di rimessione n. 602 r.o. 1990 relativa a questione analoga - Questione già sottoposta all'esame della Corte dal giudice rimettente con l'ordinanza n. 728/1990 e riproposta (a seguito della restituzione atti, per sopravvenuta legge n. 59/1991, disposta con l'ordinanza della Corte costituzionale n. 160/191) sul presupposto del permanere della rilevanza in considerazione del fatto che gli aumenti previsti dalla legge n. 140/1985 decorrono dal 1985 mentre gli aumenti di cui alla legge n. 59/1991 decorrono dal 1° gennaio 1990.**

**(Legge 14 aprile 1985, n. 140, art. 10; legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 4; d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 1, convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Letti gli atti, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nelle cause riunite iscritte ai nn. 3312, 4548, 4556, 4564 e 4572/1990 r.g.l., promosse da Tallia Luciana + 4 rappresentati e difesi dall'avv. Michele Jacoviello e dal dott. proc. Michele Iacoviello contro l'E.N.P.A.L.S. rappresentato dall'avv. Massimo Cerisola e dal dott. proc. Maurizio Silimbani.

A) I ricorrenti, tutti pensionati E.N.P.A.L.S. con pensioni aventi decorrenza originaria anteriore al 1° luglio 1982, hanno richiesto gli aumenti pensionistici derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e, conseguentemente, dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1986, n. 544, sostenendone l'immediata applicabilità all'E.N.P.A.L.S.

Parte convenuta eccepisce la sua estraneità alle norme suddette, ritenendo viceversa applicabili le norme di cui agli artt. 10 della legge n. 140 1985 cit. ed all'art. 4 della legge n. 544, 1988 cit.

B) Il pretore di Torino, con propria ordinanza emessa il 2 novembre 1990 nel procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato ed E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990 ha già rimesso al vaglio della Corte delle leggi l'art. 10 cit., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale vengano rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole questioni.

C) La Corte costituzionale, con ordinanza depositata in data 18 aprile 1991, ha disposto la restituzione degli atti al pretore di Torino per il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* alla stregua della normativa sopravvenuta (legge 27 febbraio 1991, n. 59 di conversione del d.l. 22 dicembre 1990, n. 409 — in particolare art. 1 del citato provvedimento —).

Questo pretore ritiene, anche alla luce dello *jus superveniens*, ugualmente rilevante e non manifestamente infondata la questione già a suo tempo rimessa con ordinanza che, riguardando processo diverso dal presente, si ritiene opportuno riportare integralmente in questa sede:

«Il pretore sciogliendo la riserva che precede, premesso:

a) che il sig. Renato Ottazzi ha evocato in giudizio l'E.N.P.A.L.S. esponendo di essere titolare di posizione assicurativa presso l'ente stesso e di godere di pensione con decorrenza da novembre 1976. Egli lamenta che l'E.N.P.A.L.S. non abbia mai riconosciuto ai suoi pensionati il diritto agli aumenti del trattamento pensionistico di cui all'art. 5 della legge n. 140 1985 nonostante l'identità di normative e di vicende dei regimi assicurativi I.N.P.S. ed E.N.P.A.L.S.;

b) che identiche questioni erano già state sottoposte all'esame del pretore di Torino da numerosi altri assicurati (con ricorso depositato in data 7 ottobre 1988, Salomone Carlo + altri contro E.N.P.A.L.S. r.g.l. n. 14688 1988), controversia in cui l'E.N.P.A.L.S. aveva sostenuto l'applicabilità, nei propri confronti, dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, secondo il quale le pensioni erogate dalle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti avrebbero dovuto essere rivalutate mediante appositi provvedimenti, condizionanti la sussistenza dei relativi diritti degli assicurati e non posti in essere nel caso in esame;

c) che la domanda proposta dai predetti assicurati era stata accolta con sentenza 23 giugno-4 luglio 1989 in base ad un *iter* logico-argomentativo che muoveva dalla ricostruzione del sistema normativo regolante l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'E.N.P.A.L.S. per concludere nel senso della identità rispetto alla normativa concernente l'a.g.o. di competenza dell'I.N.P.S.

L'art. 10 della legge n. 140 1985, quindi, non avrebbe potuto trovare applicazione nei confronti dell'E.N.P.A.L.S. (nonostante la sua formulazione letterale, comprensiva di tutte le forme di previdenza sostitutive od esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti) in quanto — storicamente — l'istituto era sempre stato decisamente differenziato da tutte le altre gestioni sostitutive od esonerative e nei confronti dello stesso era sempre stata prevista l'estensione delle disposizioni valevoli per l'I.N.P.S.: pertanto, la norma relativa alla perequazione avrebbe dovuto essere l'art. 5 (formulato in maniera tale da consentirne l'immediata applicabilità, senza necessità sulla mediazione di ulteriori provvedimenti) e non l'art. 10 della legge n. 140/1985, così come sostenuto dagli assicurati;

d) che a supporto di tali conclusioni erano stati utilizzati i seguenti elementi normativi:

1) art. 2, secondo comma, del d.l.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, secondo cui l'iscrizione all'ente sostituisce a tutti gli effetti l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 novembre 1943, n. 138 e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni, precisando che "sono applicabili all'ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale";

2) art. 34, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218: "Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dall'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati." salvo le modifiche espressamente previste da detto articolo;

3) art. 26 della legge 21 luglio 1965, n. 903: "Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'ente nazionale della previdenza per i lavoratori dello spettacolo";

4) art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420: "L'assicurazione obbligatoria ... è gestita dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo con le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 ..., con le norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con le norme introdotte nel presente decreto";

5) art. 12, secondo comma, e 16 del medesimo d.P.R. n. 1420/1971. Inoltre, a fondamento della citata pronuncia del pretore di Torino, era stato altresì posto il costante orientamento della S.C. la quale ha sottolineato come già la norma istitutiva dell'ente previdenziale *de quo* (d.l.C.p.S. n. 708/1947), la quale prevedeva la particolare disciplina da attuarsi con decreti delegati, disponesse altresì che — fin quando tali atti non fossero stati emanati — l'ente avrebbe dovuto applicare le norme concernenti l'a.g.o. a carico dell'I.N.P.S.: tale rinvio, a parere della S.C., indubbiamente di carattere generale, è rimasto operante ed è di per sé sufficiente ad escludere che possa ritenersi sussistente una qualunque deroga rispetto alla normativa I.N.P.S. per le prestazioni a carico dell'E.N.P.A.L.S.

I richiami a detta disciplina, contenuti nelle successive leggi, poi, lungi da costituire casi di pretesi limitati provvedimenti di estensione di alcune norme dell'a.g.o. integrano, invece, diretta applicazione all'E.N.P.A.L.S. delle norme successivamente in vigore per l'I.N.P.S. In forza del disposto di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1720/1971, quindi, "sono perciò applicabili alla forma previdenziale dei lavoratori dello spettacolo tutte quelle norme dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano gli istituti previdenziali sui quali si fonda il sistema assicurativo generale dei lavoratori dipendenti, dato che tali istituti non trovano specifica disciplina nella normativa particolare del settore di cui al d.-l. n. 708/1947 ed al d.P.R. n. 1420/1971" (così Cass. 4 dicembre 1984, n. 6366, e in tal senso anche Cass. 12 marzo 1982, n. 619; Cass. 13 gennaio 1987, n. 158; Cass. 16 giugno 1983, n.415);

e) che nel corso in giudizio di appello nei confronti della suddetta sentenza, il tribunale di Torino ha ritenuta erronea la ricostruzione di cui si è appena dato conto, prospettandosi invece, come la sola corretta, l'interpretazione che presuppone l'assoggettamento delle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. alle condizioni stabilite dall'art. 10 della legge n. 140/1985, e cioè l'adozione per i miglioramenti previsti, di separati provvedimenti (da emanarsi, sentite le categorie interessate, tenendo conto dei criteri previsti in materia della specifica normativa in questione), con accollo degli oneri relativi agli enti previdenziali e alle categorie interessate.

Il tribunale ha, quindi, dubitato della legittimità costituzionale — con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione — degli artt. 7 e ss. del d.-l. 31 luglio 1987, n. 317, (convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398) nelle parti in cui escludono le pensioni a carico dell'E.N.P.A.L.S. dagli aumenti di cui agli artt. 5 e 10 della legge n. 140/1985 non avendo tali norme trovato attuazione né con il d.-l. appena citato né con provvedimenti successivi, con la conseguente irragionevolezza del mantenimento per una durata notevole della sperequazione a danno dei pensionati dell'E.N.P.A.L.S. ed ha, pertanto, sospeso il giudizio in corso e rimesso gli atti alla Corte costituzionale, con ordinanza in data 18 luglio 1990.

Osserva: nel corso del presente giudizio l'Ottazzi — prendendo atto della posizione assunta dal tribunale di Torino, nella materia *de qua* — ha formulato ulteriori questioni di legittimità costituzionale.

Richiamando l'identità di vicende storico-giuridiche tra l'I.N.P.S. ed E.N.P.A.L.S., egli dubita, infatti, della legittimità dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, in quanto la norma — nell'interpretazione del tribunale di Torino — esigerebbe il "separato provvedimento" anche nei casi di enti previdenziali sostitutivi che abbiano avuto vicende e regolamentazioni identiche a quelle dell'a.g.o., assoggettando a differente trattamento situazioni del tutto uguali con conseguente violazione, a suo parere, dell'art. 3 della Costituzione.

Ritiene il pretore di non potersi esimere dall'investire la Corte costituzionale di tale questione: la stessa è infatti, sicuramente rilevante (condizionando la soluzione della controversia) e sussiste, altresì il requisito minimale della non manifesta infondatezza.

Inoltre, anche se sotto un profilo differente, è già pendente il giudizio di legittimità originato dalla citata ordinanza del Tribunale di Torino, ed è, pertanto, opportuno che venga esaminata anche la questione ora prospettata dall'assicurato, concernente norma diversa da quella censurata dal Tribunale.



## P. Q. M.

(Omissis).»

D) A quanto testè riportato, che comunque integralmente si richiama, si ritiene oportuno aggiungere alcune ulteriori osservazioni.

D/1) La *ratio* del primo comma dell'art. 5 della legge n. 140/1985 è quella di ovviare a sperequazioni venute a determinarsi per la diversità dell'epoca del pensionamento.

Nella relazione parlamentare al Senato, si afferma che «per tali pensioni, infatti, si sono determinate situazioni diverse di sperequazioni, collegate alle varie normative succedutesi nel tempo in materia dei criteri di calcolo delle pensioni: sistema di calcolo in forma contributiva anziché retributiva; diverse percentuali di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile; retribuzione annua pensionabile cristallizzata nel tempo e non rivalutata; perequazione applicata all'importo della pensione, depurato delle quote fisse di perequazione maturatesi dal gennaio 1976 in poi.

In relazione a ciò, gli aumenti previsti vengono graduati in misura decrescente a seconda della decorrenza originale della pensione» (seduta di martedì 2 aprile 1985 in «Senato della Repubblica, IX legislatura, trecentotrentacinquesimo resoconto, Giunte e commissioni parlamentari, pag. 26»).

Tale esigenza di eliminazione delle sperequazioni appare costituzionalmente rilevante ex artt. 3 e 38 della Costituzione.

D/2) Tutte le vicende che hanno provocato le sperequazioni sono state applicate sia ai pensionati E.N.P.A.L.S. che a quelli I.N.P.S.

Infatti, come già accennato, la suprema Corte ha testualmente affermato che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 1420/1971 «sono applicabili alla forma previdenziale dei lavoratori dello spettacolo tutte quelle norme dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano gli istituti previdenziali sui quali si fonda il sistema assicurativo generale dei lavoratori dipendenti, dato che tali istituti non trovano specifica disciplina nella normativa particolare del settore di cui al d.l. n. 708/1947 e al d.P.R. n. 1420/1971» (così Cass. 4 dicembre 1984, n. 6366; in tal senso, anche Cass. 12 marzo 1982, n. 1619; Cass. 13 gennaio 1987 n. 148; Cass. 16 giugno 1983, n. 4158).

Ed ancora si è affermato che i pensionati E.N.P.A.L.S. sono «titolari di pensione diretta loro liquidata dall'E.N.P.A.L.S., sostituto legale dell'I.N.P.S. per l'indicata assicurazione» (Cass. 12 marzo 1982, n. 1619, in giust. civ. 1982, I, 1168).

La suddetta applicazione, poi, è immediata e diretta, ed anzi non avviene neppure per un fenomeno di rinvio.

Infatti: anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 1420/1971 era sempre la disciplina quadro dell'assicurazione generale ad avere permanente vigenza, ma non per effetto di inesistente rinvio, bensì per diretta applicazione» (così Cass. 4158/1983 cit.; Cass. 13 gennaio 1987, n. 158, in giust. civ. 1987, I, 503).

D/3) Successivamente al 1981 sono state sempre applicate le stesse norme previdenziali ad entrambe gli enti, anche se non vi sono mai state norme speciali di estensione all'E.N.P.A.L.S. di qualche innovazione legislativa.

Ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso della perequazione automatica delle pensioni, con le sue numerose e varie evoluzioni.

Anche il metodo di calcolo retributivo delle pensioni ha subito delle variazioni, tutte puntualmente applicate anche all'E.N.P.A.L.S.

La parificazione tra i due enti è tale che, per esplicita norma di legge (art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971) la pensione dell'E.N.P.A.L.S. non può essere inferiore o superiore alla pensione minima o massima dell'I.N.P.S.; infine, va rilevato che il pensionato che abbia usufruito di versamenti contributivi sia presso l'E.N.P.A.L.S. che presso l'I.N.P.S. può in taluni casi, chiedere la pensione ad entrambi gli enti con assoluta equiparazione del trattamento, in base ad una convenzione tra i due enti del 1973.

D/4) Le vicende storiche delle pensioni sono state assolutamente identiche: in caso contrario l'importo delle pensioni E.N.P.A.L.S. sarebbe stato cristallizzato alla data del d.P.R. n. 1420/1971, poiché da allora non vi è stata più nessuna legge «speciale» riguardante il calcolo delle pensioni E.N.P.A.L.S. che invece hanno subito, come quelle I.N.P.S., numerose modifiche.

Si vedano, ad esempio, l'elevazione della percentuale di retribuzione pensionabile in relazione agli anni di contributi, la cadenza, la misura e la decorrenza iniziale della perequazione automatica; la misura dei «tetti» pensionistici.

D/5) Anche per la categoria dei pensionati E.N.P.A.L.S. si poneva la stessa ed identica esigenza — costituzionalmente rilevante — di un rimedio legislativo per tali sperequazioni.

Poiché tali sperequazioni sono «parallele» a quelle dell'I.N.P.S., come detto, parte ricorrente invoca direttamente l'art. 5 della legge n. 140/1985, mentre parte convenuta eccepisce la mancanza di provvedimento *ex art.* 10 della stessa legge.

E) Come già detto nella precedente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, ove il *corpus* normativo si debba interpretare nel senso che, per le pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S., sia necessario un «separato provvedimento» — da emanarsi con le caratteristiche previste e volute dall'art. 10 della legge n. 140/1985 e dal successivo art. 4 della legge n. 544/1988 — si deve registrare la vulnerazione, da parte delle due norme citate, dell'art. 3 della Costituzione, laddove assoggettano a differente trattamento situazioni del tutto uguali nelle loro vicende storico-giuridiche.

F) A parere del pretore la questione prospettata appare rilevante nonostante il d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59, e ciò per i motivi che seguono:

F/1) Un primo elemento, anche se puramente letterale, consiste nell'assoluta mancanza di alcuno specifico riferimento al «separato provvedimento» di cui la norma in questione dovrebbe essere attuazione (ed infatti, mentre i soggetti destinatari della legge n. 140/1985 sono esclusivamente i pensionati fino al giugno 1982, l'ambito applicativo della legge n. 59/1991 si estende a tutto il 1988).

F/2) Estremamente rilevante, in secondo luogo, è il fatto che, mentre gli aumenti previsti dalla legge 140 decorrono dal 1985, gli aumenti di cui alla legge n. 59/1991 decorrono solo dal 1° gennaio 1990.

Di conseguenza le due normative sono diverse sia per ambito applicativo che per decorrenza né può sostenersi che il provvedimento di cui all'art. 10 della legge n. 140/1985 consisterebbe appunto nella legge n. 55/1991, poiché il legislatore ha emanato esplicitamente la norma di cui alla legge 59 per l'E.N.P.A.L.S. (e cioè il comma 2, *bis* dell'art. 1) qualificandola come «in deroga a quanto disposto nel comma 2».

Poiché il secondo comma riguarda l'I.N.P.S., non si spiega l'uso del termine «in deroga» se non perché la regola sia l'identità di trattamento.

Ciò di ragione, fra l'altro, del perché la legge n. 59/1991 menzioni esplicitamente l'E.N.P.A.L.S., cosa mai accaduta nei precedenti interventi, pure pacificamente applicabili ed applicati.

In tali casi, infatti, si applicava l'identica normativa dell'I.N.P.S. Orbene, poiché nel caso il legislatore ha istituito una normativa speciale, ha sentito l'esigenza di menzionare esplicitamente l'E.N.P.A.L.S.: senza tale esigenza derogatrice, il legislatore non avrebbe, neppure stavolta, operato tale esplicita menzione.

F/3) Non è neppure sostenibile che l'esigenza «sostanziale» che ha spinto il legislatore ad includere l'E.N.P.A.L.S. nella legge 59 è stata quella di «compensare» i pensionati E.N.P.A.L.S. per la mancata applicazione della legge n. 140.

Infatti risulta con chiarezza dai lavori parlamentari che al d.l. n. 409/1990 era stato apportato, al Senato, un emendamento di iniziativa governativa tendente ad esplicitare, al fine di evitare nuovi equivoci, che l'art. 1 si applicava all'E.N.P.A.L.S. in modo identico a quello dell'I.N.P.S.

In sede di commissione parlamentare venne peraltro peggiorata la situazione dell'E.N.P.A.L.S. con decurtazione delle percentuali di aumento.

La genesi della norma della legge n. 59/1991 sull'E.N.P.A.L.S., appare pertanto del tutto diversa dall'attuazione dell'art. 10 della legge n. 140/1985.

F/4) Occorre, poi, osservare che, anche la legge n. 59 contiene una norma specifica per i fondi speciali, del tutto analoga a quelle della legge n. 140 e della legge n. 544, e precisamente il sesto comma dell'art. 2-*bis*.

Se fosse stata la tesi dell'E.N.P.A.L.S., secondo la quale il legislatore si è occupato di questo ente previdenziale negli artt. 10 della legge n. 140/1985 e 4 della legge n. 540/1988, nel caso della legge n. 59, paradossalmente, ai pensionati E.N.P.A.L.S. spetterebbero due volte gli aumenti: una prima volta in forza dell'art. 1, comma 2-*bis*, ed una seconda in forza dell'art. 2-*bis*, sesto comma (o meglio del successivo separato provvedimento attuativo di tale disposizione).

G/5) Anche la base di computo dei miglioramenti previsti dalla legge n. 140/1985 è del tutto diversa da quella prevista dalla legge n. 59/1991: secondo la prima legge gli aumenti si calcolano sulla base del trattamento in atto al 31 dicembre 1984, nella seconda considerando l'importo all'atto della prima liquidazione del trattamento pensionistico.

Non solo, ma mentre la legge n. 140/1985 conferisce sicuramente ai pensionati degli aumenti, la legge n. 59/1991 non li prevede in via generale per tutti i pensionati: invero l'art. 1, ottavo comma, stabilisce che: «è fatto salvo in ogni caso, se è più elevato, l'importo del trattamento pensionistico in pagamento».

Dunque aumenti eventuali non generalizzati.

Per vero, ai pensionati dell'E.N.P.A.L.S., ai sensi del comma 9-*sexies* dell'art. 1, non possono spettare in ogni caso incrementi della pensione inferiori a L. 50.000 mensili, ma ciò non fa che confermare quanto appena osservato, se è vero — come è vero — che la legge n. 140/1985, presupponendo trattamenti differenziati a seconda delle vicende storiche subite dalle pensioni e legate alla loro decorrenza iniziale, non poteva che presupporre, nel separato provvedimento di cui all'art. 10 — che certamente avrebbe dovuto essere attuativo anche dei principi ispiratori della legge stessa — trattamenti altrettanto differenziati.

G) Tutto quanto sopra osservato porta a concludere che la legge n. 59/1991 non è legge attuativa del separato provvedimento di cui alle norme degli artt. 10 della legge n. 140/1985 e 4 della legge n. 544/1988 e che, pertanto, non dispiega influenza alcuna sulla risoluzione della presente controversia.

H) Da ultimo il pretore osserva che, nella remota ipotesi in cui potesse la norma della legge n. 59/1991 essere interpretata come attuazione del separato provvedimento di cui sopra, il suo art. 1 incorrerebbe negli stessi vizi di costituzionalità in cui si ritiene incorrano sia l'art. 10 della legge n. 140/1985 che l'art. 4 della legge n. 544/1988.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 novembre 1987;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140, e 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (nonché, in stretto subordine, dell'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito in legge 27 febbraio 1991, n. 59) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Letta in Torino, all'udienza del 16 novembre 1992.

*Il pretore: CAMBRIA*

Depositato in cancelleria, oggi 17 novembre 1992.

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

93C0011

N. 804

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1992 dal pretore di Roma  
nel procedimento penale a carico di Ernesti Stefano*

**Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura non superiore alla d.m.g. - Sottoposizione obbligatoria del soggetto ad un programma terapeutico socio-riabilitativo - Contrasto con il principio di autodeterminazione in ordine al proprio stato di salute - Applicabilità di sanzioni comportanti gravi limitazioni alla libertà personale ed aventi la natura di vera e propria pena criminale - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena - Irragionevole equiparazione delle differenti categorie di assuntori di stupefacenti (consumatore occasionale, abituale e tossicodipendente) - Prevista applicabilità di tali sanzioni (di ritenuta natura penale) senza l'osservanza delle garanzie tipiche del processo penale di cognizione - Violazione del diritto di difesa.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, nono e dodicesimo comma, e 76).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 11/1992 a carico di Ernesti Stefano.

In data 31 marzo 1992 la procura presso la pretura di Roma trasmetteva segnalazione del prefetto di Roma «per i provvedimenti di cui all'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309». Instauratosi procedimento a norma dell'art. 666 del c.p.p., all'udienza camerale, svoltasi in assenza dell'Ernesti, il difensore ha sollevato questioni di legittimità, richiamando l'ordinanza 16 maggio 1992 emessa da altro pretore di questo stesso ufficio. Il p.m. ha chiesto dichiararsi manifestamente infondate le suddette questioni.

1. Il pretore osserva che dagli atti risulta che la condotta dell'Ernesti integra quella prevista dal primo comma dell'art. 76 del decreto citato e che pertanto, sono applicabili una o più delle sanzioni indicate dal medesimo articolo. Pur non condividendo l'impostazione di fondo della citata ordinanza 16 maggio 1992, questo pretore ritiene comunque necessario avanzare alcuni dubbi sulla legittimità costituzionale della scelta punitiva adottata con l'art. 76 citato:

2. La scelta della punizione della detenzione a fine d'uso di sostanze stupefacenti nasce dal rifiuto da parte del legislatore del regime di non punibilità introdotto dalla legge n. 685/1975, che «ha determinato in tutta l'opinione pubblica l'opinione che è lecito drogarsi» (Vassalli, comm. giustizia e sanità del Senato, seduta del 4 ottobre 1989) e quindi ha causato l'ulteriore diffusione dell'uso delle droghe. Di qui la necessità di una normativa che proclami l'illiceità dell'uso e all'affermazione dell'illiceità faccia coerentemente seguire una risposta penalizzante finalizzata alla cura ed al recupero del tossicodipendente: «Il collegamento tra dimensione penalizzante-cura-recupero unisce monito a solidarietà e sconfigge la cultura dell'abbandono e della rassegnazione. Non quindi un solidarismo pietistico ma una solidarietà responsabilizzante nei confronti della persona» (rel. Artioli seduta congiunta comm. giustizia e affari sociali Camera 1° febbraio 1990).

Nel momento in cui si scopre la detenzione di droga deve scattare, secondo il legislatore, il momento della repressione, creandosi così il contatto tra Stato e tossicodipendente che ha funzione di emenda, di recupero sociale e stende «ponti d'oro» al tossicodipendente disponibile a collaborare ad un progetto terapeutico (rel. Casini comm. giustizia e sanità Camera, seduta del 20 febbraio 1990).

3. Il momento punitivo trova quindi origine «storica» nella detenzione di un quantitativo non eccedente la d.m.g., mentre per far scattare le sanzioni in esame sono previste ulteriori condotte da parte dell'assuntore. Il legislatore ha ipotizzato per il «modico» detentore un patto terapeutico disciplinato dall'art. 75 della legge. stup.: il cittadino che non lo rispetti (sia esso assuntore occasionale, abituale o tossicodipendente) è soggetto ad una o più delle nove sanzioni elencate nell'art. 76. Le stesse misure, nella stessa indeterminata quantità, possono colpire chi reiteri uno dei fatti previsti dal comma primo dell'art. 75, dopo essere stato colpito due volte dalle sanzioni amministrative descritte nel medesimo articolo. La mancata distinzione tra: 1) consumatore occasionale (chi si accosti occasionalmente ed eccezionalmente, spinto in genere dal desiderio di emulazione e da curiosità), 2) consumatore abituale (chi, pur assumendo droga con una certa frequenza, mantiene un autocontrollo sul suo equilibrio fisiopsichico e sul suo *status* sociale), 3) tossicodipendente (chi, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, si trovi nello stato psichico e talvolta fisico che si caratterizza per modificazioni del comportamento e altre reazioni, tra le quali si osserva una pulsione a prendere il medicamento in modo continuo o periodico, al fine di ritrovare gli effetti psichici e, a volte, ad evitare la sindrome da astinenza) porta a risposte uniformi ed omologanti. Difatti, destinatari di questa dimensione a fine d'uso sono, secondo un'esplicita scelta del legislatore (v. relazione Casoli Condorelli alle Commissioni giustizia e sanità del Senato), tanto coloro che «si rapportano al fenomeno droga come a un fattore contiguo ma esterno; più o meno appetibile, ma controllabile nell'ambito del comune discernimento al pari di qualsiasi altra interessante ma illecita pulsione» (cioè i tipi *sub* 1) e 2) sopra riportati, secondo la descrizione fatta dal senatore Azzaretti, seduta comm. giustizia 9 marzo 1989); sia il tossicodipendente, «un soggetto a rischio, incurante della propria salute fisica e psichica e della propria incolumità, ma anche socialmente pericoloso, non solo in termini sanitari. Egli è un potenziale spacciatore e un potenziale persuasore e istigatore di altri al consumo, perché il proselitismo lo aiuta psicologicamente a sentirsi meno emarginato e soprattutto gli consente di procurarsi le dosi necessarie per soddisfare il proprio quotidiano bisogno» (questi ultimi giudizi sono stati fatti propri da Vassalli, v. seduta 28 novembre 1989 del Senato).

Questa normativa diretta verso differenti destinatari ha, secondo il legislatore, una diversa potenzialità dissuasiva: «Naturalmente, le sanzioni dispiegano il loro potenziale dissuasivo quasi esclusivamente nei confronti di coloro che non hanno alcun rapporto di dipendenza con la droga e che a questa si rapportano senza apprezzabili compromissioni volitive e intellettive. Pressoché nullo è invece tale effetto nei confronti dei tossicodipendenti, totalmente soggiogati all'esigenza pressante ed incessante della droga, i quali, non distolti da questa irresistibile pulsione da ben note drammatiche prospettive, ben difficilmente presteranno maggiore attenzione al messaggio dissuasivo dato da una sanzione penale o amministrativa, che ben poco aggiunge al bagaglio di disperazione che li lascia indifferenti e che non influenza la loro scelta a favore del rifiuto» (relaz. Casoli-Condorelli, p. 11).

Nei confronti degli assuntori di sostanze stupefacenti, liberi da compromissioni volitive ed intellettive, il patto terapeutico non è ipotizzabile in quanto nessuna collaborazione a fini di emenda e di liberazione dalla droga è concepibile per chi ad essa si sia avvicinato per curiosità o spirito di emulazione e comunque mantenendo un autocontrollo sulle sue scelte di fondo. Come ben precisa il relatore Casini (seduta Commissioni II e XII della Camera 20 febbraio 1990), costoro sono puniti per un comportamento illecito ben distinto: la reiterazione di una condotta illecita, successiva a un duplice intervento punitivo dell'autorità amministrativa. Il tossicodipendente-parte del patto terapeutico è punito per altra condotta: la sua mancata collaborazione, il suo rifiuto a sottoporsi volontariamente al programma terapeutico e socioriabilitativo. Nulla vieta in astratto all'assuntore libero» di chiedere ed accettare di sottoporsi a tale programma: in realtà, il patto terapeutico svolgerebbe una funzione «di pena alternativa» rispetto a quelle previste dall'art. 75:

4. — Delineate così le condotte previste e punite dall'art. 76 e i destinatari delle sanzioni, va messa in luce la natura giuridica di queste ultime.

Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 333/1991), il legislatore, nel rendere più severa la repressione criminale della produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, riducendo la quantità non penalmente rilevante, ha effettuato, in considerazione del diverso disvalore della condotta del tossicodipendente o tossicofilo che detiene sostanze per uso personale, dello stato individuale del medesimo e delle aspettative del recupero della sua salute fisiopsichica, una distinzione nell'ambito della detenzione, così da rendere non penalmente sanzionabile il comportamento dell'ultimo anello della catena che dal produttore di droga si snoda fino all'assuntore. Con il «divieto di accumulo» e limitando la quantità di sostanza che giornalmente il soggetto può detenere per uso personale senza incorrere in sanzioni penali, si vuol conseguire il duplice effetto: 1) di ridurre il pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere venduta o ceduta a terzi; 2) indurre la domanda e conseguentemente l'offerta a modellarsi su quantitativi minimi, in modo da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo. La legge ha cioè ridotto la quantità di sostanza stupefacente che, se detenuta per uso personale, non integra la condotta penalmente sanzionabile, portandola dalla «modica quantità» — che secondo una consolidata giurisprudenza era identificata con quella destinata ad un certo numero di giorni dal consumatore medio — ad una dose media giornaliera, normativamente predeterminata in misura fissa per ciascun tipo di sostanza. Questa d.m.g. costituisce, secondo la Corte, il criterio distintivo, il discrimine «tra detenzione sanzionata penalmente e detenzione sanzionata sul piano amministrativo».

L'esame dei lavori preparatori non può non mettere in discussione questa conclusione della Corte in merito alla natura giuridica delle sanzioni *ex art. 76*.

Mentre sulla natura amministrativa delle sanzioni *ex art. 75* il legislatore non ha mostrato alcuna incertezza, sulla natura delle sanzioni inflitte dal Pretore molte sono le incertezze emerse nei lavori preparatori, le cui conclusioni non possono essere ignorate. Le sanzioni, pur in presenza di espliciti propositi del Governo di escludere la criminalizzazione del consumo delle sostanze stupefacenti (Min, Russo Iervolino, seduta Senato 28 novembre 19989), sono nate con la generale qualifica di penali nel disegno di legge approntato dal comitato ristretto formatosi in Senato e approvato da questo ramo del Parlamento il 6 dicembre 1989. L'art. 15, introduttivo dell'art. 72-*bis* (sanzioni penali) e dell'art. 72-*quater*, al primo comma, attribuiva al pretore la cognizione «dei reati di cui all'art. 72-*bis*. Agli artt. 104-*bis* e 104-*ter* venivano previste modifiche agli artt. 172 (estinzione delle pene per decorso del tempo) e 157 (prescrizione) del codice penale; il primo mediante l'aggiunta del seguente comma: «le altre pene si estinguono nel termine di cinque anni»; il secondo mediante l'aggiunta delle parole «ovvero pene di altra natura» in tal modo si rendevano applicabili alle nuove sanzioni penali gli istituti dell'estinzione delle pene e dei reati per decorso del tempo. Questa qualifica di penali delle sanzioni applicabili dal Pretore trova un evidente aggancio nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 (v. legge 5 novembre 1990, n. 238, per ratifica ed esecuzione) — richiamata nella relazione Casoli Condorelli — che all'art. 3, par. 2, impegna i contraenti ad adottare le misure necessarie per attribuire natura di reati, qualora l'atto sia commesso intenzionalmente, alla detenzione e all'acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope e alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale:

«Come penali, pertanto, le sanzioni sono presentate al Senato nella relazione Casoli-Condorelli; il rel. Casoli le definiva «sanzioni atipiche» (seduta 16 marzo 1989); mentre il presidente comm. sanità sen. Zito (23 novembre 1989) precisava che la punibilità con sanzioni penali o amministrative del consumo della droga è funzionale al recupero dei soggetti che utilizzano sostanze stupefacenti e alla prevenzione delle tossicodipendenze. Alla Camera, il rel. Casini (seduta comm. II e XII del 1º febbraio 1990) dà fondo a tutte le sue incertezze nel definire la natura delle misure *ex art. 76*: «Si può certo riflettere a lungo sul proliferare di sanzioni anomale. Quelle che l'art. 72-*bis* chiama sanzioni

penali in altre parti dell'ordinamento sono considerate misure cautelari, di coercizione personale, misure sostitutive della pena o misure di prevenzione. Ma in definitiva, piuttosto che la pulizia dell'architettura, interessa l'effetto pratico e l'anomalia testimonia il giusto tormento del legislatore "per quadrare il cerchio". Sulla specifica misura della libertà controllata, nella seduta del 20 febbraio 1990, il relatore, dinanzi alle perplessità formulabili sull'applicazione in via principale di una misura sostitutiva di sanzione penale, richiama l'applicabilità in via principale, da parte del giudice, della misura di sicurezza della libertà vigilata «di contenuto non lontano» dalla prima.

Parla poi di illecito penale a proposito di chi continua ad usare droga «nonostante una triplice condanna a sanzioni amministrative»; riconosce la lacuna del disegno di legge, laddove non sceglie «se chiamare alla quarta volta l'illecito delitto o contravvenzione, data l'importanza della dicotomia in ordine agli effetti penali».

Tante perplessità sono sicuramente alla base del mutamento del titolo del suddetto articolo, a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dalle Commissioni. Nella seduta 9 maggio 1990, l'art. 72-bis viene esaminato col nuovo titolo «Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza» e il relatore Casini osserva (seduta 10 maggio 1990) che obiettivo della maggioranza non è quello di prevedere sanzioni o comunque effetti penali, bensì un ampio ventaglio di sanzioni amministrative, pur se in taluni casi applicate con le garanzie del procedimento giurisdizionale.

Scarso coordinamento, in questa transitoria reticenza nel definire penali queste sanzioni, è ravvisabile: 1) all'art. 76, lett. g), dove, a proposito della misura del sequestro dell'auto dell'assuntore delle sostanze stupefacenti, questi viene indicato come «autore del reato»; 2) all'art. 80, quinto comma, dove è prevista l'applicazione delle aggravanti specifiche elencate in detto articolo alle «sanzioni previste dall'art. 76».

Il mutamento di etichetta non ha comunque posto fine alle incertezze del legislatore nel prosieguo del dibattito parlamentare, che si è addirittura concluso con un ritorno all'originaria definizione. Le misure dell'art. 76 sono definite: 1) sanzioni penali (rel. Casoli, comm. giustizia e sanità, seduta Senato 22 maggio 1990); 2) sanzioni che, in quanto irrogate dal giudice con decreto, presentano un carattere più spiccatamente amministrativo (Casoli, ivi 23 maggio 1990); 3) sanzioni appartenenti ad un *tertium genus*, più prossimo a quelle amministrative (rel. Condorelli, ivi 23 maggio 1990); 4) sanzioni atipiche che costituiscono un *tertium genus* (Sottosegretario Castiglione, ivi 23 maggio 1990); 5) sanzioni penali atipiche, introdotte con legge nell'ordinamento, che acquistano una loro tipicità, risposta concreta ad esigenze nuove derivanti dalla evoluzione dei rapporti sociali, con l'emergere di nuovi tipi di comportamento illecito che necessitano di appropriate risposte (Casoli, ivi 7 giugno 1990).

Le incertezze hanno fine con l'autorevole intervento del senatore Marcello Gallo: le misure in questione non possono essere intese come misure di sicurezza, ma anzi vanno inquadrare con chiarezza nella categoria delle pene principali, sia in quanto prescindono da una valutazione in concreto della pericolosità, valutazione che la Corte costituzionale ha ritenuto presupposto indefettibile dell'applicazione delle misure di sicurezza (nel d.d.l. originario, approvato dal Senato il 6 dicembre 1989, al comma secondo era prevista la valutazione da parte del giudice della «pericolosità dell'imputato»), sia in quanto esse sono determinate con un minimo ed un massimo edittale. «Si deve invece osservare — continua il senatore — che l'uso del termine misure è dovuto alla peculiarità di tali pene, le quali vogliono coniugare le esigenze di prevenzione con quelle di recupero sociale del soggetto» (ivi 7 giugno 1990). Permangono difficoltà interpretative dell'art. 72-bis (oggi art. 76) «che ad una prima lettura sembrerebbe consentire un abnorme cumulo di sanzioni, ma la norma può essere interpretata ai sensi dell'art. 16 del c.p., secondo i principi generali del sistema penale, che ammette il cumulo di sanzioni penalmente rilevanti purché le pene principali non siano più di due».

Queste ultime parole, a partire da «che a una prima lettura» sono state ripetute fedelmente dal relatore Casoli nella seduta 12 giugno 1990, ufficializzando così la fine delle oscillazioni e delle incertezze: le sanzioni ex art. 76 vanno inquadrare nella categoria delle pene principali, di natura penale; applicabili in numero non superiore a due.

5. — Se il problema dell'abnorme cumulo delle sanzioni, accettando l'interpretazione «autentica» del legislatore, può dirsi risolto, permangono per l'interprete difficoltà di forte spessore nel verificare la conciliabilità di tali sanzioni e delle regole procedurali da seguire per la loro applicazione con i principi generali del nostro ordinamento.

Innanzitutto è rimasto senza risposta il quesito circa la natura di delitto o di contravvenzione attribuibile ai comportamenti illeciti ex art. 76, dimostrando così una difettosa applicazione dell'art. 25 cpv., della Costituzione. Appare poi includibile il quesito circa l'efficacia educativa e la ragionevolezza di queste sanzioni penali. Richiamando

quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 333/1991, il criterio quantitativo (modificato da modica quantità in d.m.g.) acquista una funzione — più che di discriminare fra condotte penalmente sanzionate e condotte non penalmente sanzionate — di soglia all'interno di una più vasta incriminazione penale tra sanzioni tradizionali e sanzioni nuove, introdotte per far fronte a nuove esigenze punitive. Viene così a modellarsi una distinzione, riferibile all'assuntore di droghe, tossicodipendente e non (detenzione per consumo immediato e detenzione per consumo differito, ossia l'ipotesi di accumulo), diversa da quella prospettata dalla Corte. Una volta che deve accettarsi, alla luce dei lavori preparatori, che è volontà del legislatore punire entrambe le condotte con sanzioni penali, la differenza consiste non nella natura della risposta punitiva, ma nella quantità di limitazione della libertà inflitta al cittadino. Se *ratio* fondamentale dell'ampliamento dell'incriminazione penale nei confronti della detenzione a fine di consumo è «da ravvisarsi nella valutazione del pericolo di spaccio insito nell'accumulazione di sostanze oltre un dato limite)», questa *ratio* viene meno laddove la violazione del divieto di accumulo è «naturalmente» impossibile e inesistente. Una punizione sul piano penale della detenzione per il consumo immediato appare quindi ingiustificata. Detenzione per consumo immediato e detenzione con accumulo «non sono sullo stesso piano, perché la prima — soprattutto se riferita al tossicodipendente, che è pressato da urgenti pulsioni che gli derivano dal suo stato di dipendenza — può fare insorgere la problematica relativa alla legittimità costituzionale dell'incriminazione penale del consumo personale» (sentenza n. 333/1991).

Tale problematica, in riferimento all'assuntore di sostanze stupefacenti libero da condizionamenti intellettivi e volitivi, va sollevata in relazione all'assenza di qualsiasi intervento sanzionatorio in danno di assuntori di tabacco ed alcolici dall'accertata dannosità per la salute: la legge reprime soltanto il consumo eccessivo, misurato secondo i limiti della tollerabilità umana, o meglio reprime gli effetti di tale eccesso, ovverosia l'ubriachezza, e sempre che essa sia manifesta e vi sia flagranza (cfr. art. 688 del c.p.); leciti sono invece l'acquisto, l'accumulo e la vendita di alcolici, salve le necessarie licenze amministrative e con i soli limiti posti a tutela dei minori; così come lecita è la detenzione di tali sostanze, senza limite alcuno. Quanto ai tabacchi, non esistono divieti né per l'acquisto né per il possesso né per il consumo, salve sempre le regole concernenti la commercializzazione di siffatti prodotti e le limitazioni nell'uso nei locali pubblici.

Quanto alla condotta illecita del tossicodipendente va affrontato il tema della ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla specifica funzione loro assegnata di prevenzione speciale e di recupero sociale del tossicodipendente. Correttamente si è parlato, nel corso dei lavori parlamentari, di tentativo di far quadrare il cerchio, «trovando strumenti che segnalino in modo serio il divieto di usare la droga per salvare il maggior numero di giovani non drogati, evitando però di ricorrere a misure che siano ulteriormente emarginanti e quindi incapaci di favorire il recupero a carico dei drogati» (rel. Casini seduta 1° febbraio 1990 comm. II e XII). Ne consegue il quesito: il programma terapeutico e la minaccia di sanzioni in caso di inosservanza rientrano tra le misure idonee al recupero o sono ulteriormente emarginanti nei confronti del tossicodipendente?

Innanzitutto, questo programma di recupero che è calato su un soggetto che non ne ha fatto una libera scelta deve fare i conti con quella corrente di pensiero scientifico, secondo cui «stella polare» della scelta terapeutica nel campo della tossicodipendenza deve essere il consenso della persona. La libertà è terapeutica, nel senso che le misure riabilitative non hanno efficacia se non sono spontanee.

Indubbiamente, alla luce anche del senso comune, è problematica la prospettiva di uscita dalla soggezione alla droga attraverso la soggezione ad un programma terapeutico, presentato come alternativo alla soggezione a sanzioni amministrative, prima, penali, poi.

A questo punto, vanno richiamate le argomentazioni già espresse con l'ordinanza 16 maggio 1992 dal pretore di Roma, in merito al contrasto degli artt. 75 e 76 della legge stup. con l'art. 32 della Costituzione e la parte in cui prevedono che il soggetto, trovato in possesso di droga destinata all'uso personale in quantità non superiore alla dose media giornaliera, si sottoponga, in alternativa alle sanzioni previste in detti articoli, a programma terapeutico e socio-riabilitativo. È evidente che offrire la possibilità di sottoporsi ad un programma di cura, sotto la minaccia di rilevanti sanzioni di natura personale per il caso di violazione del «patto terapeutico» significa nella sostanza imporre o tentare di imporre un trattamento sanitario in contrasto con l'art. 32 richiamato, che ciò consente solo a tutela della salute collettiva.

Limitazioni all'autodeterminazione tutelata dall'art. 32 possono venire — come giustamente osservato nella citata ordinanza — solo allorché l'alterato stato di salute di un soggetto possa costituire pericolo per la salute della collettività, come nel caso di morbi infettivi o contagiosi: rispetto alla libertà del singolo diviene allora prevalente

l'interesse collettivo a che la malattia del primo non rappresenti un rischio per la salute altrui. Abbiamo già visto come destinatario del collegamento dimensione penalizzante-cura-recupero sia, nei piani del legislatore, principalmente il «potenziale spacciatore» «il potenziale persuasore e istigatore di altri al consumo».

Questa difesa sociale della criminalità indotta dalla tossicodipendenza non sembra possa essere realizzata nel nostro ordinamento con trattamenti sanitari obbligatori o comunque limitativi della libertà di autodeterminazione dei cittadini.

Al di là di questi aspetti di incostituzionalità, va rilevato che il legislatore formula la minaccia di sanzioni con la piena consapevolezza della sua scarsissima efficacia dissuasiva per coloro che «soggiogati dall'esigenza pressante ed incessante della droga, ben difficilmente presteranno attenzione al messaggio dissuasivo dato da una sanzione penale o amministrativa che ben poco aggiunge al bagaglio di disperazione che li lascia indifferenti e che non influenza la loro scelta a favore del rifiuto» (rel. Casoli-Condorelli al Senato, già cit.).

A questo realismo fa eco, nell'altro ramo del Parlamento, quello del relatore Casini, secondo cui le sanzioni del ritiro della patente, del passaporto, dell'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza sono misure di «scarsissima efficacia di dissuasione verso il drogato... per il tossicodipendente queste sanzioni o che ci siano o che non ci siano non cambia gran che». Aggiunge subito dopo il relatore di maggioranza: «ciò è vero, però, se trascuriamo che esse vorrebbero essere il punto di saldatura con il recupero. La loro applicazione implica un contatto con l'autorità dello Stato, un'opportunità. Per quanto flebile essa sia non è da perdere» (sed. 1<sup>o</sup> febbraio 1990 comm. II e XII).

Questo «punto di saldatura» Stato-tossicodipendente, fatto di coercizione sommata a coercizione, tutto può creare tranne che recupero del secondo. Questo articolato sistema di interazione tra strutture sanitarie, apparati di polizia, organi di giustizia penale, presenta l'alto rischio di aver effetti nulli e controproducenti nei confronti del tossicodipendente.

Questi vedrà aggravarsi il suo isolamento rispetto alle istituzioni di recupero, sostituite e soverchiate da quelle coercitive. Aumenterà il suo stato di solitudine, di sfiducia verso il collettivo, dopo che gli si presenta il sanitario come erogatore di una «pena alternativa» alle misure amministrative e penali, in una ancor più disorientante commistione di cure e sanzioni.

La scarsa disponibilità a subire un piano terapeutico non richiesto ma imposto e la inesistente efficacia dissuasiva delle sanzioni atipiche dell'art. 76 sono ben presenti al legislatore, che carica queste ultime di una valenza simbolica e strumentale verso l'unica sanzione che è ritenuta affidabile per rieducare questi cittadini: il carcere. Sottolinea il rel. Casini che chiunque conosca la realtà delle comunità terapeutiche sa che tra le poche cose che il tossicodipendente veramente teme vi è la prigione, per cui, pur non volendo fare l'esaltazione del carcere, non è da respingere assolutamente l'eventualità che un tossicodipendente, a favore del quale è previsto un meccanismo di benefici estremamente vario e articolato, possa scontare «cinque giorni di carcere» (ivi 20 febbraio 1990).

Abbiamo quindi una minaccia di sanzioni che, come una scatola cinese, ne contiene un'altra: una prima è apparente e comunque inficiata dalla convinzione della maggioranza parlamentare della sua inutilità; la seconda è reale e le viene accreditata reale efficacia dissuasiva. Operatore sanitario, prefetto, pretore sono portatori quasi inconsapevoli di messaggi di liberazione dalla droga, uniti a messaggi alternativi di limitazione della libertà personale, la cui principale funzione prevista è quella non di recuperare il tossicodipendente-consumatore «modico», ma rilegittimarne la detenzione. La detenzione è presentata come «ultima spiaggia» per il recupero, ma in realtà è ritenuta l'unica difesa valida contro il potenziale spacciatore-persuasore-istigatore. La solidarietà responsabilizzante, annunciata dal rel. Artioli, in realtà contiene come esito naturale una responsabilità penale, sotto più profili e con diverso carico afflittivo. Questa progressione sanzionatoria parte dal programma terapeutico non libero, si snoda attraverso blande limitazioni di libertà per poi concludersi naturalmente nella soluzione finale del carcere. L'effetto disastroso per il tossicodipendente è freddamente previsto e programmato dal legislatore: alla soggezione alla droga può aggiungersi la soggezione al carcere. Data per scontata l'inefficacia educativa delle nuove pene (la cui previsione è quindi in contrasto con il disposto dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione), il legislatore ricorre all'efficacia dissuasiva del carcere.

La legittimità costituzionale di queste sanzioni va anche esaminata alla luce del principio di proporzionalità: secondo un condivisibile orientamento — fatto proprio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare 19 dicembre 1983 «Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative» — le finalità di prevenzione di fatti socialmente ed individualmente dannosi e in genere i prevedibili effetti positivi dell'incriminazione devono essere comparati dal legislatore con il sacrificio imposto ai diritti fondamentali dell'agente (privazione e



limitazione della libertà personale, effetti di stigmatizzazione sociale). Questo principio va ritenuto costituzionalizzato implicitamente per il diritto penale dal terzo comma dell'art. 27 «non potendosi perseguire alcuna azione rieducativa mediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravità del fatto» (v. circolare pag. II del supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1984). Un comportamento trasgressivo verso il patto terapeutico proposto e imposto dalle istituzioni (comportamento che si traduce in un perpetuarsi della soggezione alla droga) non appare di tale gravità da giustificare una limitazione, prima, e l'annullamento, poi, della libertà personale. Il trattamento sanzionatorio, per questa sproporzione, non può svolgere alcuna funzione rieducativa: un tentativo abortito di liberare un cittadino dalla solitudine della droga e dall'incapacità di determinarsi liberamente non può concludersi con l'estrema stigmatizzazione della sanzione penale, con l'ulteriore limitazione della sua libertà, con l'ulteriore affossamento della sua dignità personale. Lo Stato può e deve ricorrere ad altri strumenti meno dannosi e rieducativi per ovviare a un insuccesso che non riguarda solo il cittadino, ma anche le strutture che hanno partecipato all'inefficace procedura «liberatoria».

In conclusione, è stata predisposta una progressione sanzionatoria di natura penale, programmaticamente inefficace nella sua prima fase (parzialmente limitativa della libertà personale e comunque sproporzionata alla gravità della trasgressione) e quindi doppiamente contrastante con il principio *ex art. 27*, terzo comma, della Costituzione: ancor più sproporzionata e diseducativa nella seconda fase di svolta carceraria (quest'ultima è qui incidentalmente esaminata, anche se non è immediatamente rilevante la costituzionalità della norma che la prevede: l'esame in via prospettica del dodicesimo comma dell'art. 76 è necessario per valutare la complessiva risposta «penalizzante» al consumo «senza accumulo» la reale finalità assegnatale dal legislatore).

6. — Questi profili di dubbia costituzionalità delle sanzioni *ex art. 76*, primo comma, non possono far sottovalutare altri profili di incostituzionalità legati ad aspetti procedurali: le sanzioni di natura penale — per quanto nuove, quali risposte a nuovi tipi di comportamenti illeciti — non possono non essere applicate con le garanzie tipiche del processo penale di cognizione. Di qui il dubbio sulla costituzionalità del quinto comma del citato articolo, che rinvia alle forme previste per il procedimento di esecuzione; questo, pur essendo pacificamente giurisdizionale, configura un modello ampiamente semplificato, in cui anche la tutela del contraddittorio risulta di molto attenuata. Il modello *ex art. 666* del c.p.p. si svolge secondo linee sommarie adatte a questioni di natura esecutiva e non al diretto accertamento di fatti e di penali responsabilità, per i quali la legge delinea un ben più complesso modello, fondato sui caratteri del sistema accusatorio. Ciò significa — salva rinuncia dell'imputato — un dibattimento pubblico ed un contraddittorio per la formazione della prova.

Come è stato osservato in dottrina, oltre alla marcata contrazione del procedimento, che prevede un'udienza in camera di consiglio e l'inappellabilità della decisione, va notato che l'assunzione di prove «ha luogo senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia» (art. 185 att. del c.p.p.).

Si può quindi concludere nel senso di sollevare il problema dell'incostituzionalità della previsione, per i soli imputati degli illeciti in questione, di forme procedurali contratte e semplificate all'estremo e assai poco garantite sul piano del diritto alla difesa. La ridotta tutela del diritto di difesa non trova giustificazione nella natura delle sanzioni applicabili, né nel carattere «blando» delle limitazioni della libertà personale che esse comportano. Si tratta pur sempre di limitazioni all'«inviolabile» libertà personale tutelata dall'art. 13 della Costituzione, sicuramente di peso afflittivo e di carica di stigmatizzazione sociale maggiori rispetto a quelli di sanzioni pecuniarie, inflitte come unica pena per reati «tradizionali», a seguito di regolare processo di cognizione.

L'irragionevole contrazione dei diritti di difesa nel procedimento in esame non può che comportare un esame da parte del giudice delle leggi della presente disciplina *ex art. 76*, quinto comma, alla luce dei principi *ex artt. 3 e 24* della Costituzione.

Questi ultimi rilievi, unitamente alle precedenti osservazioni in merito alla violazione dei principi *ex artt. 3, 27, terzo comma, 32, secondo comma*, della Costituzione, consentono di ritenere superata l'obiezione del p.m. relativa al carattere vincolante per lo Stato italiano della sopra citata convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988: Questa, all'art. 3, fa salvi — e non poteva prevedere altrimenti — «i principi costituzionali e i concetti fondamentali» degli ordinamenti giuridici di ciascuna parte della convenzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuto che ai fini della stessa legge non appaiono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, 32, secondo comma, della Costituzione, e, in relazione all'art. 32, secondo comma, della Costituzione, la questione dell'art. 75, commi 9 — 12, del d.P.R. cit.;*

*che le stesse sono rilevanti ai fini della decisione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri; inoltre che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Roma, addì 12 ottobre 1992

*Il pretore: BEVERE*

*Il collaboratore di cancelleria: COLAPIETRO*

93C0012

N. 805

*Ordinanza emessa il 18 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 dicembre 1992) dal tribunale di Lamezia Terme nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Aloe Salvatore*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.**

**(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; d.-l. 20 maggio 1992, n. 293, art. 4, primo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 38).**

#### IL TRIBUNALE

Nella controversia previdenziale fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, appellante avverso la sentenza del pretore di Lamezia Terme in data 19 giugno 1991, e il sig. Aloe Salvatore, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 18 giugno 1992 la seguente ordinanza.

#### RILEVATO IN FATTO

che l'Aloe, titolare di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S. e di pensione di reversibilità a carico dello stesso Istituto, con decorrenza dal 1° agosto 1983, ha avuto corrisposta tale seconda pensione a calcolo, anziché mediante integrazione al trattamento minimo, per il periodo successivo al 30 settembre 1983;

che l'assicurato, dopo avere esperito inutilmente i mezzi di impugnazione in sede amministrativa, proponeva domanda al pretore di Lamezia Terme con ricorso depositato il 21 gennaio 1991 per ottenere la condanna dell'I.N.P.S. al ripristino del trattamento vigente al 30 settembre 1983 ai sensi dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e alla corresponsione dei relativi ratei, con rivalutazione, interessi legali e spese di procedimento;

che il pretore accoglieva la domanda con sentenza del 19 giugno 1991;

che avverso tale decisione proponeva appello l'I.N.P.S., deducendo, fra l'altro, che il primo giudice aveva male interpretato il citato art. 6 della legge n. 638/1983 riconoscendo la c.d. cristallizzazione alla pensione concorrente, nel mentre essa era «da riferire ai soli casi di cessazione dal diritto all'integrazione al minimo per superamento dei limiti di reddito e non poteva quindi estendersi ai casi di cessazione conseguenti al principio di unicità dell'integrazione enunciato dal terzo comma dello art. 6»;

che il procuratore dell'Aloe controdeduceva alle argomentazioni avversarie, richiamando il precedente conforme indirizzo della suprema Corte e chiedendo la conferma della sentenza impugnata;

che nelle more del giudizio è intervenuto l'art. 4, primo comma, del d.-l. 2 gennaio 1992, n. 14, e successivamente l'art. 4 del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, e infine l'art. 4 del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (quest'ultimo presentato a seguito della decadenza dei primi due e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1992, n. 117), non ancora convertito in legge, recante «norme di interpretazione autentica» e il cui testo è il seguente: primo comma: «l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo»;

che il difensore dell'appellato, con nota depositata in udienza, ha prospettato il contrasto di detta norma interpretativa con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;

che la parte appellante ha chiesto la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

#### RILEVATO IN DIRITTO

1) che alla data odierna è tuttora pendente il termine per la conversione del suddetto decreto legge ed è quindi applicabile alla presente controversia il citato art. 4, primo comma, in forza del quale questo giudizio dovrebbe decidere in senso favorevole all'I.N.P.S. la controversia, disattendendo la unanime diversa interpretazione della suprema Corte, sostanzialmente condivisa dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991 e ordinanza n. 21/1992), sicché, risultando la suddetta norma di interpretazione autentica chiaramente strumentale rispetto alla decisione, la questione di costituzionalità è senza dubbio rilevante nel presente giudizio;

2) che, essendo il decreto legge un atto avente forza di legge autonomo sino alla sua conversione, è ammissibile sollevare con riferimento alla sue disposizioni questione di legittimità costituzionale (artt. 77 e 134 della Costituzione);

3) che tale questione non si presenta manifestamente infondata in rapporto agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, per come prospettato dal difensore e già autorevolmente sostenuto dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 142 dell'11 febbraio 1992, anche se con riguardo all'art. 4 del precedente d.-l. n. 14/1992, di eguale contenuto); e infatti:

a) secondo aspettative fondate sulla logica, sulla esperienza giuridica e su un'ammissibile disamina del contenuto sostanziale delle singole disposizioni di interpretazione autentica intervenute dopo una pronuncia interpretativa della Corte costituzionale, è presumibile che questa si pronunci per la illegittimità costituzionale del combinato disposto della norma di interpretazione autentica e della disposizione interpretata (ved. ordin. Cass. citata);

b) il trattamento minimo pensionistico non ha natura assistenziale, per come sembrerebbe ritenersi nella relazione al decreto legge in argomento, ma natura squisitamente ed esclusivamente previdenziale, sicché deve censurarsi sotto il profilo del principio di uguaglianza di una determinata categoria di cittadini (nella specie i lavoratori), apparendo «sprovvista di ragionevole giustificazione la negazione — risultante dal combinato disposto investito dell'incidente di costituzionalità della "cristallizzazione" degli importi già maturati del trattamento minimo, per le pensioni non più integrabili, e la riduzione che ne consegue — del trattamento pensionistico complessivo, al di sotto del livello che — secondo il regime vigente nel periodo della sua maturazione — era stato ritenuto appena sufficiente per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze» (ordin. Cass. cit.);

e) il combinato disposto dell'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 293 del 20 maggio 1992 citato e dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983 comporta la integrazione al trattamento minimo soltanto per una delle pensioni concorrenti (da individuare sulla base di criteri ivi determinati) a decorrere dal 1° ottobre 1983, lasciando impregiudicate le situazioni pregresse. In tal modo, nel mentre il diritto dei lavoratori ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria veniva assicurato dal cumulo di più integrazioni nell'ipotesi di due o più pensioni e l'importo che ne derivava rappresentava il minimo indispensabile per garantire ad essi «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (Corte costituzionale n. 173/1986), col sistema ipotizzato dal legislatore interpretativamente — e quindi con efficacia retroattiva — viene lesa appunto quel diritto alla previdenza (art. 38, secondo comma, della Costituzione), mediante la negazione della «cristallizzazione» dell'importo della integrazione al minimo della pensione cumulata;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293;*

*Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza si notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Lamezia Terme, all'udienza collegiale del 18 giugno 1992.

*Il presidente: FRONTERA*

Depositata nella cancelleria del tribunale di Lamezia Terme il 20 giugno 1992.

*Il collaboratore di cancelleria: NICOTERA*

93C0013

806

*Ordinanza emessa il 18 settembre 1992 dal pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Civitarese Alessandra ed altro*

**Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace - Impossibilità di dare lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso, con le garanzie difensive, alla p.g. - Disparità di trattamento rispetto all'imputato presente che si sottopone all'esame - Lesione del principio di efficace esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva dello Stato.**

**(C.P.P. 1988, art. 513, primo comma).**

**(Cost., artt. 3, 24 e 112).**

IL PRETORE

Il pretore di Macerata dott. Mario Perfetti alla pubblica udienza del 18 settembre 1992 ha pronunciato e pubblicato la seguente ordinanza nei confronti di Civitarese Alessandra, nata ad Ancona il 1° luglio 1958, e residente a Macerata in via C. Pavese, n. 64, libero assente contumace; Mercuri Giuseppe, nato ad Amandola il 3 agosto 1950, e residente a Sarnano in via Rossini, n. 5, libero presente, imputati;

il Mercuri:

A) del delitto p. e p. dall'art. 648 del c.p. perchè al fine di trarne profitto per sé o per altri acquistava o riceveva da una o più persone non potute identificare il seguente assegno che costituiva provento di furto, verosimilmente commesso presso l'amministrazione postale e comunque sottratto nel corso delle operazioni di spedizione o distribuzione di plichi postali: assegno n. 1.973.610 per la somma di lire 6.921.920 emesso sulla Banca Nazionale del Lavoro di Milano spedito da Bergna Tarcisio alla S.r.l. Aereo stazione merci di Roma e mai giunto a destinazione;

*B)* del delitto p. e p. dagli artt. 485, 491, 482 e 476 del c.p. perché, al fine di trarne profitto falsificava o faceva falsificare l'assegno bancario di cui al capo *A)* che precede, iscrivendovi o facendovi iscrivere falsa firma di girata del responsabile della S.r.l. Aereo stazione merci di Roma, con cancellazione della dicitura «non trasferibile» e facendone quindi uso con il consegnarlo a Civitaresse Alessandra, ovvero perché non essendo concorso nella falsificazione, ne faceva uso consegnandolo a Civitaresse Alessandra.

Fatti avvenuti in Sarnano e altrove, nell'ottobre 1990:

la Civitaresse:

*C)* del delitto p. e p. dall'art. 648 del c.p. perché al fine di trarne profitto per sé o per altri acquistava o riceveva da Mercuri Giuseppe ovvero da una o più persone non potute identificare il seguente assegno che costituiva provento di furto, verosimilmente commesso presso l'amministrazione postale e comunque sottratto nel corso delle operazioni di spedizione e distribuzione dei plichi postali: assegno n. 1.973.610 per la somma di lire 6.921.920 emesso sulla Banca Nazionale del Lavoro di Milano spedito da Bergna Tarcisio alla S.r.l. Aereo stazione merci di Roma e mai giunto a destinazione;

*D)* del delitto p. e p. dagli artt. 485, 491, 482 e 476 del c.p. perché, al fine di trarne profitto falsificava o faceva falsificare l'assegno bancario di cui al capo *C)* che precede, intestandolo o facendolo intestare a proprio favore iscrivendovi o facendovi iscrivere falsa firma di girata della S.r.l. «Aereo stazione merci» di Roma e facendone quindi uso con il consegnarlo alla Banca Nazionale del Lavoro di Macerata, ovvero perché, non essendo concorsa nella falsificazione ne faceva uso con il consegnarlo alla Banca Nazionale del Lavoro di Macerata.

Fatti avvenuti in Sarnano o altrove e in Macerata, nell'ottobre 1990.

Il p.m. ha chiesto darsi lettura, ai sensi dell'art. 513 del c.p.p., del verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata Civitaresse Alessandra, rimasta contumace nel giudizio.

La richiesta dovrebbe rigettarsi in quanto il combinato disposto degli artt. 513 e 514 del c.p.p. consente, in caso di contumacia o di assenza dell'imputato, di dare lettura solo dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, mentre nel caso di specie le dichiarazioni di cui al verbale in data 7 novembre 1990 vennero rese alla polizia giudiziaria.

Ritiene, peraltro, il giudicante che tale preclusione non sia giustificata, soprattutto alla luce delle recenti innovazioni apportate al codice di rito, e che si ponga in contrasto sia con l'art. 3 che con il combinato disposto degli artt. 24 e 112 della Costituzione.

Come noto, oltre alla sentenza della Corte costituzionale in data 3 giugno 1992, n. 254, va considerato che il d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non solo ha esteso la possibilità di dar lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, a causa di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, comprendendovi anche quelli assunti dalla p.g. (nuovo testo dell'art. 512 del c.p.p.), ma soprattutto — per quel che più direttamente interessa in questa sede — ha modificato sostanzialmente l'art. 503 del codice nel suo quinto comma, consentendo l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento, e dunque la loro utilizzabilità come prove, delle dichiarazioni dell'imputato utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame, non solo nel caso che esse siano state assunte dal p.m., ma anche quando siano state assunte dalla p.g. Ciò significa che mentre prima le dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. e contenute nel fascicolo del p.m. (art. 503, terzo comma) potevano essere adoperate solo per le contestazioni, ora invece le stesse dichiarazioni, sempre che utilizzate per le contestazioni nel corso dell'esame, vengono acquisite al fascicolo per il dibattimento ed utilizzate come fonti di prova dal giudice.

Se al contrario l'imputato, come nella specie, sceglie di rimanere contumace, non potendosi ricorrere al descritto meccanismo processuale — il quale presuppone la sottoposizione dell'imputato ad esame nel giudizio — la norma dell'art. 513 (non toccata dalla novella) consente di dar lettura soltanto delle dichiarazioni precedentemente rese al p.m. o al giudice, non anche di quelle rese o assunte dalla p.g. nel rispetto delle garanzie di difesa.

Tale assetto, oltre a confliggere con il principio di eguaglianza in quanto sottopone ad un trattamento deteriore l'imputato che si sia presentato al dibattimento e si sia sottoposto all'esame e viceversa ad un trattamento di privilegio l'imputato che sia rimasto contumace (o, comparendo, abbia, rifiutato di sottoporsi all'esame), appare altresì in contrasto con il principio — desumibile dagli artt. 24 e 112 della Costituzione — dell'esatto ed efficace esercizio della giurisdizione penale e della pretesa punitiva da parte dello Stato.

La questione è rilevante in quanto dal verbale di dichiarazioni — della cui leggibilità in giudizio si tratta — emergono elementi probatori riguardanti sia la posizione della stessa imputata Civitarese Alessandra, sia quella del coimputato Mercuri Giuseppe in relazione ad analoghi fatti-reato.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — e pertanto solleva d'ufficio — questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 513, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui non consente che sia data lettura, a richiesta di parte, delle dichiarazioni rese, con le garanzie difensive, alla p.g. dall'imputato contumace;*

*Sospende il processo in corso, dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza, letta alle parti in pubblica udienza, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Macerata, addì 18 settembre 1992

*Il pretore: PERFETTI*

93C0014

N. 807

*Ordinanza emessa il 9 novembre 1992 dal pretore di Verona,  
nel procedimento civile vertente tra Righetto Paolo e U.L.S.S. n. 25 di Verona*

**Sanità pubblica - Diritto del S.S.N. di trattenere, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, una quota pari al due e cinque per cento dell'importo lordo dei tickets - Ingiustificato deterioro trattamento dei farmacisti rispetto a tutti gli altri cittadini e dei titolari di farmacie che svolgono un'elevata percentuale di servizio mutualistico rispetto a coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attività - Incidenza sul principio della capacità contributiva, atteso il riferimento del prelievo in questione non al reddito ma al ricavato lordo del solo servizio mutualistico.**

**(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, quarto comma).**

**(Cost., artt. 3 e 53).**

IL VICE PRETORE ONORARIO

A scioglimento della riserva che precede;

Esaminati gli atti ed in particolare la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dall'attore.

Ritenuto che la stessa è non manifestamente infondata ed è pertinente e rilevante rispetto alla soluzione della causa che non può essere decisa senza che l'incidente sollevato venga definito.

Accertato che l'attore, titolare di una farmacia convenzionata con il S.S.N., eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, laddove è disposto che «il S.S.N. nel prendere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets».

Ritenuto che l'eccezione merita di essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale per i seguenti motivi:

1) contrasto con il principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

La norma in esame (quarto comma, art. 4, della legge n. 412/1991) introduce immotivatamente una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una sola categoria di cittadini, i titolari di farmacie, che già corrispondano al pari di tutti le normali imposte e il contributo per il S.S.N.

Tale trattenuta non è giustificata da alcuna contropartita, neppure a favore di terzi, visto che la stessa legge eleva al 50% il *ticket* dovuto dagli assistiti e prevede anche una quota fissa di L. 3.000 per ricetta né è ipotizzabile la stessa come mezzo per combattere una ipotetica ed indimostrata evasione fiscale della categoria senza dimenticare che sarebbe assurdo prendere tale forma di «recupero» di somme evase solo ed esclusivamente per una delle tante categorie che costituiscono il c.d. «lavoro autonomo».

Quindi non si ravvisano particolari ragioni di carattere eccezionale che giustifichino questa ulteriore forma di contribuzione a carico di una sola categoria;

2) contrasto con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), nonché con il principio secondo cui il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività (art. 53 della Costituzione) ancora in relazione con il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3.

Si deve rilevare che attraverso il prelievo del 2,5% la categoria dei titolari di farmacia è costretta ad una ulteriore prestazione patrimoniale la cui base imponibile non è rappresentata dal reddito, come stabilito dall'art. 53 della Costituzione, ma dal ricavo lordo, per cui e senza valide ragioni ci si discosta dai criteri in base ai quali vengono sottoposti a tassazione tutti i cittadini, violando così anche l'art. 3 della carta costituzionale. La norma è ingiustamente discriminante anche all'interno della categoria dei farmacisti, e per l'esattezza discrimina tra coloro che svolgono prevalentemente servizio mutualistico e coloro che lo svolgono in misura limitata, per cui questo servizio si può definire come una semplice componente dell'attività; quindi il prelievo, colpendo il ricavo lordo e non il reddito finisce talvolta per essere effettuato in modo del tutto svincolato dalla effettiva capacità contributiva del soggetto; in definitiva questo prelievo si appalesa come un ulteriore iniquo «balzello», creato non tanto per far fronte a sacrosante necessità di equità fiscale quanto per la necessità di impinguare le dissestate casse del S.S.N.

*P. Q. M.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordinando alla cancelleria la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Verona, addì 9 novembre 1992

*Il vice pretore onorario: MANCINI*

93C0015

N. 1

*Ordinanza emessa il 1° ottobre 1992 dal pretore di Pordenone  
nel procedimento penale a carico di Bacelin Pietro*

**Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Trasporto di «rifiuti speciali» prodotti da terzi - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Esclusione, con legge regionale, dell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione stabilita dalla normativa statale - Conseguente esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui al d.P.R. n. 915/1982 - Indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.**

[Legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, artt. 5, lett. e), n. 2, e 30].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza in data 20 giugno 1990 personale della provincia di Pordenone accertava a carico di Bacelin Pietro, quale responsabile della ditta I.T.A. S.r.l. la violazione di cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in quanto lo stesso avrebbe raccolto e trasportato rifiuti speciali prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia:

Al dibattimento la difesa dell'imputato esponeva che in forza del combinato disposto dagli artt. 5, n. 2, lett. E), e 30 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, così come modificata ed integrata dalla legge regione n. 65/1988 e succ. l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi non è soggetta alla autorizzazione ex d.P.R. n. 915/1982.

Pertanto, nel caso di specie il fatto non poteva costituire reato.

Rileva il giudice, a questo proposito:

a) l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, come concordemente suggerisce la S.C. (Cass. sez. 3, sent. n. 4493 dell'11 aprile 1992) oltre che essere esplicita deve connotarsi del requisito della specificità, nel duplice significato di indicare quale attività di smaltimento sia consentita e quali ne siano le condizioni.

Si rende pertanto necessaria una autorizzazione specifica a cura della regione interessata alla fase dello smaltimento;

b) in tema di smaltimento rifiuti, inoltre, l'autorizzazione regionale, pur non essendo espressamente previsto tale obbligo per il trasporto dei rifiuti speciali, negli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. n. 915/1982 deve ritenersi necessaria in forza della disciplina generale di cui agli artt. 1 e 6, lett. D), alla quale non è sottratta la specifica attività in esame (vedi cass., sez. 3, sent. n. 922 del 25 gennaio 1991);

c) lo smaltimento dei rifiuti speciali, inoltre, deve ritenersi soggetto ad autorizzazione in ogni fase operativa poiché l'unica differenza con la disciplina dettata per le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi, è rappresentata dalla provenienza del rifiuto: circoscritta a qualsiasi fase operativa per i rifiuti speciali, purché effettuata da soggetti diversi dai produttori, più ampia e generalizzata e, quindi, anche se si tratta di residui provenienti dai produttori e smaltiti da questi ultimi, nell'ipotesi di rifiuti tossici o nocivi (vedi per tutte cass., sez. terza, sent. n. 12309 del 13 dicembre 1988 e n. 9045 del 24 agosto 1988).

In forza di tali premesse quindi, appare assolutamente palese che il d.P.R. n. 915/1982 pretenda, anche nel caso del trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi, effettuato da privati, una autorizzazione per ogni regione interessata dalla operazione.

La regione Friuli-Venezia Giulia promulgando la legge in esame, invero, esclude la necessità della autorizzazione per il trasporto di rifiuti speciali effettuato da privati per conto terzi, sia perché all'art. 5, lett. E), n. 2, non prevede per la regione la necessità di autorizzare tale attività, limitando l'obbligo del provvedimento solo alle ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani effettuati da privati per conto terzi; sia perché, esplicitamente l'art. 30 della citata legge regionale esclude l'autorizzazione per il trasporto dei rifiuti speciali effettuati dai privati per conto terzi, richiedendo diverse formalità ed in particolare una bolla di accompagnamento con l'indicazione dell'origine, destinazione, qualità e quantità dei rifiuti trasportati.

La volontà del legislatore regionale così come esplicitata trova significativa conferma nella modifica apportata alla legge n. 30/1987 con la legge regionale n. 23/1989 ove l'autorizzazione è estesa alla attività di trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri, evidentemente non prevedendo alcun provvedimento concessorio per il trasporto di altro tipo di rifiuti speciali.

A fronte, pertanto, del contenuto normativo e sanzionatorio della legge nazionale n. 915/1982 che impone l'autorizzazione anche per il trasporto effettuato da privati di rifiuti speciali in conto terzi, autorizzazione reiterata nella inoperatività, perdurante, dell'albo nazionale dei trasportatori, per ogni regione interessata, la regione Friuli-Venezia Giulia con i provvedimenti in esame, ha eluso l'applicazione penale di valenza nazionale, risultante dal combinato degli artt. 1, 6, lett. D), 25 e 21 del d.P.R. n. 915/1982, restringendo, illegittimamente, l'ambito di applicazione dei provvedimenti autorizzativi predisposti dal legislatore penale nazionale.

La regione Friuli-Venezia Giulia appare pertanto violare l'esclusiva competenza dello Stato di legiferare in sede penale, ai sensi degli artt. 35 e 117 della Costituzione, emanando norme in eccesso di delega ad essa conferita.

Ritiene pertanto il giudice la non manifesta infondatezza circa la questione di costituzionalità degli artt. 5, lett. E), n. 2, e 30 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, in quanto non prevedono, per il trasporto di rifiuti speciali effettuati da privati in conto terzi, idonea autorizzazione regionale.



*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata e solleva, pertanto questione di costituzionalità della legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, per gli artt. 5, lett. E), n. 2, e 30 idem in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non si statuisce l'obbligo della autorizzazione anche per il trasporto di rifiuti speciali effettuato da privati per conto terzi.*

*Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale di costituzionalità;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.*

Pordenone, addì 1° ottobre 1992

*Il pretore: APPIERTO*

93C0016

**N. 2**

*Ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dal pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bodino Lucia ed altri*

**Regione Piemonte - Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione - Esclusione dall'ambito di applicazione del vincolo *ex lege* di determinate zone - Indebita eccedenza dalla sfera di competenza regionale, attesa la riserva allo Stato delle materie della tutela dell'ambiente e della legislazione in campo penale.**

[**Legge regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a).**

**(Cost., artt. 25 e 117).**

**IL PRETORE**

1) Con decreto emesso in data 11 marzo 1992 il p.m. in sede evocava in giudizio avanti questo pretore Bodino Lucia, Dilentini Luciano e Bocus Ettore per rispondere: *a)* del reato di cui agli artt. 113 del c.p., 1 e 1-*sex* della legge n. 431/1985, per aver cooperato fra di loro — la Bodino quale committente dei lavori, il Bocus quale progettista e direttore degli stessi, Dilentini esecutore dell'opera abusiva — nell'edificare fabbricato a destinazione agricola in zona vincolata ai sensi art. 1, lett. *c)*, della legge cit., senza la specifica autorizzazione amministrativa; in agro di Vernante sino al 12 marzo 90; Dilentini recidivo; *b)* del reato di cui all'art. 734 del c.p., per avere, mediante la costruzione — fabbricato di mc 1600 circa — di cui al capo precedente, alterato le bellezze naturali del luogo protetto nei modi anzidetti, sino al 12 marzo 1990. Dilentini recidivo;

Dai rilievi e dagli accertamenti effettuati dalla stazione forestale di Borgo San Dalmazzo e dai documenti prodotti in giudizio risultava:

che gli imputati avevano costruito un manufatto adibito ad ovile nella zona denominata «Tetto Romesin» del Comune di Vernante, ad, una distanza inferiore a metri 150 dalla sponda idrografica di un corso d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque, pubbliche;

che il comune di Vernante è dotato di piano regolatore generale, regolarmente approvato, che individua, all'interno del territorio agricolo, una serie di zone denominate «antichi nuclei abitativi»;

che l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che il vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 non si applica alle zone *A* e *B* ed alle altre zone, come delimitate dagli strumenti urbanistici...;

che l'art. 11, lett. *a)*, della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, della regione Piemonte esclude dal vincolo paesaggistico tutte le zone «assimilate alle zone *A* e *B*» ed, in particolare, oltre i centri edificati in genere, i «nuclei minori»...;

dei piani regolatori generali approvati a norma della legge regionale n. 56/1977 e succ. mod.;

che le difese degli imputati hanno prodotto in atti la nota n. 3225 del 20 luglio 1992 (alle cui conclusioni intendono adeguarsi) con la quale il sindaco di Vernante ritiene che l'opera realizzata debba essere ricompresa nell'area «che è logico attribuire al nucleo abitativo antico di Tetto Romesin»; ne deriva che essa debba essere esclusa dall'applicazione della legge n. 431/1985 (ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1989) in quanto «gli antichi nuclei abitativi» di cui al p.r.g., devono essere identificati nei «nuclei minori», di cui all'art. 11 della legge citata, e cioè di nuclei abitati «sicuramente assimilabili alle zone A».

2) Ciò premesso in punto fatto, il pretore rileva, in diritto, che per decidere circa la sussistenza, nella fattispecie, del reato previsto dall'art. 1-sexies, della legge n. 431/1985 (intervento edilizio, senza la prescritta autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) vanno prese in considerazione le disposizioni di cui agli artt. 82, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977, 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 20.

Il quinto comma, lett. c), dell'art. 82 del d.P.R. cit. (aggiunto dall'art. 1 della legge n. 431/1985) sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, «le sponde o piedi degli argini», dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al t.u. n. 1775/1933 «per una fascia di 150 metri ciascuna».

Il comma successivo esclude dall'ambito di applicazione del vincolo *ex lege*, per quanto qui interessa, le zone A e B come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. n. 1446/1968.

3) In base al sesto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, così come «interpretato» e «chiarito» dall'anzidetta legge regionale n. 20/1989, l'area di cui al presente processo non sarebbe quindi soggetta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939, trattandosi di area «assimilata» alla zona A.

Se così è, consegue che l'art. 11, lett. a), della legge regione Piemonte n. 20/1989, lungi dall'essere disposizione meramente interpretativa della legge statale (e dal chiarire ciò che già doveva implicitamente ritenersi stabilito dagli artt. 82, sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977 e 2 del d.m. n. 1444/1968) ha carattere sostanzialmente innovativo ed introduce una disciplina non riconducibile alle norme statali richiamate,

4) Dubbia appare allora la costituzionalità dell'anzidetta disposizione di legge regionale sotto un duplice profilo:

a) in base all'art. 2 della legge n. 431/1985 le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge medesima costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Nella misura in cui ridefinisce, restringendolo, il campo di applicazione del vincolo paesaggistico disposto dalla legge statale, l'art. 11, lett. a), della legge regionale n. 20/1989 appare pertanto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 210/1987 ha, del resto, puntualizzato che l'ambiente non può essere materia di competenza regionale secondo l'art. 117 della Costituzione, in quanto richiede una valutazione ed un trattamento unitari a livello nazionale che solo lo Stato è in grado di compiere con l'assunzione di adeguati poteri di indirizzo e di coordinamento;

b) l'art. 11, lett. a), della legge n. 20/1989 appare inoltre in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Detta norma regionale, invero, stabilendo l'inapplicabilità del vincolo *ex art.* 82 quinto comma, del d.P.R., n. 616/1977, alle zone «assimilate» alle zone A e B di cui al d.m. n. 1444/1968, viene ad incidere sul precetto penale contenuto nell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 ed è insegnamento costante della Corte costituzionale (recentemente ribadito con le sentenze nn. 487/1989, 309/1990, 14, 117 e 213 del 1991) quello secondo cui le regioni non hanno il potere di interferire in materia penale considerando penalmente lecita un'attività che, invece è penalmente sanzionata secondo la normativa statale.

5) Il pretore ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lett. a), della legge regione Piemonte n. 20/1989 con riferimento agli artt. n. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione apparendo detta questione, per quanto detto sopra, non manifestamente infondata.

In punto rilevanza della questione nel giudizio in corso, è sufficiente osservare che dalla sua soluzione dipende la configurabilità o meno, nella specie, del reato previsto dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, così come contestato nell'imputazione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, lett. a), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, della regione Piemonte, per violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione;*

*Sospende in giudizio in corso, ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al presidente della giunta regionale del Piemonte e comunicata al presidente del consiglio regionale della regione Piemonte.*

Cuneo, addì 16 ottobre 1992

*Il pretore:* ARCIDIACONO

93C0017

N. 3

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1992 dal pretore di Macerata  
nel procedimento penale a carico di Paolozzi Benedetto*

**Processo penale - Dibattimento - Testimone - Depositione difforme da quella resa nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni subordinata all'esistenza di altri elementi di prove tali da confermarne la attendibilità - Irragionevolezza della presunzione di genuinità attribuita alla deposizione dibattimentale - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e della soggezione dello stesso «solo alla legge».**

**(C.P.P. 1988, art. 500, quarto comma; legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306).**

**(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).**

IL PRETORE

Il pretore di Macerata dott. Mario Perfetti alla pubblica udienza del 7 ottobre 1992 ha pronunciato e pubblicato la seguente ordinanza nei confronti di Paolozzi Benedetto nato a Pontecorvo il 15 ottobre 1938, residente a Tolentino in Via della Pace n. 46, libero presente, imputato:

*a)* del reato previsto e punito dagli artt. 132, primo e secondo comma, e 389 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, perché, quale titolare della Lavanderia Chiatti, ha fatto utilizzare ai propri dipendenti la macchina «Genesis», super piegatrice compatta standard per capi di abbigliamento medi e grandi, dotata di cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti — rulli trasportatori — idonei a prendere e trascinare le mani del lavoratore, sprovvista di efficace protezione contro tale pericolo e senza aver comunque provveduto, nell'ipotesi si fossero presentate, a seconda di esigenze particolari di lavorazione tali da non rendere possibile proteggere la zona di imbocco, a dotare la macchina medesima di un dispositivo che, in caso di pericolo, permettesse, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei rulli;

*b)* del reato previsto e punito dall'art. 49, primo e terzo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per aver ommesso di rendere edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili del divieto di compiere sugli organi in moto della macchina in questione qualsiasi operazione di riparazione o di registrazione;

*c)* del reato previsto e punito dall'art. 590, primo, secondo e terzo comma, in relazione all'art. 583, primo comma, nn. 1) e 2), del c.p. perché, per imprudenza, negligenza e inosservanza di legge consistite in particolare nell'aver fatto svolgere alla lavoratrice Silvana Marucci operazioni di piegatura di tovaglioli senza dotare la macchina delle necessarie misure di protezione — il carter, considerato il ridotto basso spessore dei tovaglioli, doveva avere il bordo inferiore posizionato a cm 1 o 2 dal piano di scorrimento del trasportatore, il dispositivo di arresto non doveva esser posto a distanza irraggiungibile —, e nell'aver ommesso di avvisare debitamente i lavoratori così come contestato ai capi *A)* e *B)*, tenuto conto in particolare del fatto che frequentemente occorreva rimuovere a mano i pezzi non presi dai

rulli, ha causato l'infortunio in cui è occorsa. La Marucci la cui mano è stata presa e trascinata dai rulli mentre la lavoratrice era intenta a rimuovere i pezzi difettosamente accumulatisi ed ha cagionato alla Marucci medesima lesioni personali gravi (malattia durata oltre quaranta giorni con pari periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e indebolimento permanente dell'organo della prensione);

a Tolentino il 27 luglio 1990.

#### MOTIVAZIONI

Il delitto è procedibile d'ufficio, dopo la perizia che ha rilevato l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583, n. 1, del c.p. oltreché del nesso causale tra le lesioni e l'infortunio per cui è processo.

All'esito della istruttoria dibattimentale è emerso, tra gli altri, un dato che deve giudicarsi di fondamentale importanza soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione dell'atteggiamento psicologico dell'imputato: è risultato, cioè, che l'inconveniente dell'inceppamento della macchina piegatrice a causa dell'incepparsi nei suoi rulli dei pezzi da lavorare, non era affatto eccezionale, ma anzi si verificava con una certa frequenza (v. deposizione della persona offesa ed ammissioni dell'imputato in sede di esame), costringendo ogni volta l'operaia addetta ad estrarre manualmente il pezzo di stoffa incastrato infilando l'arto sotto l'apposito carter sito all'imbocco della piegatrice. Ed è nell'eseguire tale manovra che la lavoratrice Marucci Silvana subì l'infortunio per cui si procede. Orbene, in relazione a tale circostanza la stessa infortunata, sentita come testimone al dibattimento, ha affermato che l'incidente ebbe a verificarsi a causa esclusivamente della propria disattenzione ed imprudenza, in quanto decise di disincastrare un tovagliolo finito nei rulli della piegatrice senza prima aver provveduto ad arrestare la macchina: ha, poi, aggiunto che il datore di lavoro l'aveva preventivamente informata della pericolosità della manovra, della necessità che essa fosse eseguita a macchina spenta ed anzi che non doveva compiere tale tipo di intervento manuale. A questo punto della deposizione, a richiesta del p.m., sono state contestate, ai sensi dell'art. 500 del c.p.p., alla testimone le diverse dichiarazioni rese all'ispettore del lavoro in sede di inchiesta conseguente all'infortunio e cioè che nessuno l'aveva avvertita della necessità di arrestare la macchina prima di estrarre i pezzi incastrati e, soprattutto, che il datore — attuale imputato — l'aveva vista varie volte eseguire tale manovra pericolosa a macchina in movimento, ma non le aveva detto nulla circa il pericolo che correva.

Ora è noto che, in base all'originario testo dell'art. 500 del c.p.p., le dichiarazioni adoperate per le contestazioni avrebbero potuto servire al giudice solo per valutare l'attendibilità della testimonianza dibattimentale. Altrettanto noto è che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 18 maggio 1992, la norma dell'art. 500 è stata dichiarata illegittima proprio nella parte in cui escludeva al giudice la possibilità di formarsi liberamente il suo convincimento — e cioè di adoperare come prove — anche sulla base delle dichiarazioni originariamente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni in dibattimento. «Non risponde a logica — affermò la Corte — che tutte le altre dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari (al p.m. o alla polizia giudiziaria)... e già entrate nel contraddittorio dibattimentale attraverso il veicolo delle contestazioni, non possano essere compiutamente utilizzate dall'organo giudicante, al fine dell'accertamento dei fatti; nemmeno quando questi le ritenga così pienamente veritiere da dover disattendere la difforme deposizione resa in dibattimento».

Ora, su tale contesto è intervenuta la novella di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, la quale, sostituendo l'art. 500, permette al giudice (quarto comma) di valutare come prove le dichiarazioni rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni solo ad una condizione, e cioè che sussistano altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Nel caso di specie, in relazione all'importantissima circostanza riferita dalla testimone alla p.g. nel corso delle indagini preliminari e negata oggi al dibattimento, non si rinvengono nel fascicolo né all'esito dell'istruttoria dibattimentale ulteriori elementi di prova a sostegno della veridicità delle originarie dichiarazioni. Il giudice, quindi, in questo caso dovrebbe rinunciare al convincimento maturato in sé circa, come nella specie, la fondatezza e veridicità delle prime dichiarazioni: non potrebbe far prevalere le stesse nella motivazione della decisione sulla base di una semplice valutazione comparativa di attendibilità tra le une e le altre, né ricorrendo ad altre valutazioni attinenti all'aspetto intrinseco delle deposizioni (precisione, dettagliatezza, etc.), perché ora il codice di procedura, nel nuovo testo, pretende che esistano «altri elementi di prova» a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni: «elementi di prova», cioè non meri indizi, ma quegli specifici strumenti di convincimento disciplinati dal codice (testimonianze, perizia, documenti, etc.); «altri», cioè basati e consistenti in fatti e circostanze distinti dalle dichiarazioni della cui attendibilità si tratta.

E poiché nella specie non solo non sussistono assolutamente elementi di tali genere, ma non risultano dagli atti nemmeno situazioni del genere di quelle indicate nel quinto comma del nuovo testo dell'art. 500 per poter anche solo far sospettare che la testimone sia stata minacciata, «comprata», e così via, non resterebbe in conclusione al giudice che rinunciare al proprio interiore convincimento circa la veridicità e fondatezza delle originarie dichiarazioni rese dalla testimone alla p.g.

Ritiene, peraltro, il giudicante che il meccanismo così introdotto dalla novella sia palesemente in conflitto con le chiarissime e puntuali considerazioni della citata sentenza della Corte costituzionale, avendo in sostanza reintrodotto la norma proprio nello stesso contenuto (seppure in forma diversa) che era stato giudicato pochi mesi prima illegittimo dalla Corte costituzionale. E' evidente, infatti, da una parte l'irragionevolezza della presunzione di genuinità attribuita alla deposizione dibattimentale e negata invece a quella resa nell'immediatezza alla p.g. o al p.m. o addirittura al giudice delle indagini preliminari. Così come appare evidente la violazione della regola essenziale del libero convincimento del giudice a cui viene nuovamente sottratta la possibilità (che è un dovere e si riflette necessariamente nella motivazione) di tener conto di tutti gli elementi di prova ritualmente acquisiti al giudizio e, quindi, anche di quella conseguenziale di scegliere tra due versioni contrastanti rese dal testimone.

E l'irrazionalità appare tanto più evidente ove si consideri che in questo modo vengono perfettamente equiparate due situazioni processuali affatto diverse, cioè la deposizione del testimone (regolarmente introdotta nel dibattimento attraverso lo strumento delle contestazioni) e le dichiarazioni del coimputato che pure — a' sensi dell'art. 192, terzo comma, del c.p.p. e questa volta giustamente — debbono essere sorrette da ulteriori elementi probatori che ne confermino la attendibilità.

In punto a rilevanza, si ripete che in ordine alla decisiva circostanza sopra riferita esistono solamente le contrastanti dichiarazioni rese dalla testimone prima alla p.g. ed ora al dibattimento, non esistendo in atti né elementi di prova ulteriori sul punto, né tali comunque da poter in qualche modo far pensare ad una delle situazioni di violenza, ricatto o condizionamento specificamente contemplate dal quinto comma dell'art. 500 nel nuovo testo.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — e pertanto solleva d'ufficio — questione di legittimità costituzionale della norma del quarto comma dell'art. 500 del c.p.p., nel testo introdotto dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, nella parte in cui subordina alla esistenza di altri elementi di prova, capaci di confermarne l'attendibilità, l'utilizzabilità come prove delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate nel dibattimento per le contestazioni; per contrasto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza), 24 (principio di azione), 25 (principio di legalità) e 101 (principio della giurisdizione) della Carta costituzionale;*

*Sospende il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la stessa, pronunciata e pubblicata mediante lettura alle parti in pubblica udienza, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Macerata, addì 7 ottobre 1992

*Il pretore: PERFETTI*

## N. 4

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 gennaio 1993) dalla corte d'appello di Brescia nel procedimento civile vertente tra Autotrasporti Degli Antoni S.n.c., con sede in Bergamo e Magis Farmaceutici S.p.a., con sede in Brescia.*

**Trasporto - Trasporto di merci su strada - Perdita o avaria delle merci trasportate - Previsione, nell'ipotesi di trasporto non soggetto alla tariffa a forcella, di una limitazione dell'obbligazione risarcitoria (L. 12.000 per chilogrammo di merce trasportata) ora non più vigente (per effetto di sentenza n. 420/1991 della Corte costituzionale) nel caso di trasporto soggetto a tariffa a forcella - Irragionevolezza - Prospettato contrasto con il principio di uguaglianza.**

(Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa in questa sede con atto di appello notificato il 23 marzo 1990, n. 7360 cronol. ufficio notifiche di questa corte, da Autotrasporti Degli Antoni S.n.c. con sede in Bergamo, in persona dell'amministratore Degli Antoni Luciano, rappr. e difesa dall'avv. Alda Beretta di Milano e dall'avv. Gustavo Orlando - Zon di Brescia, quest'ultimo domiciliatario giusta mandato alle liti 4 maggio 1979 e delega in atti di primo grado, appellante, contro Magis Farmaceutici S.p.a. con sede in Brescia, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante Moroni Adolfo, rappr. e difesa dall'avv. Guido D'Aprile di Brescia, domiciliatario giusta delega a margine della comparsa di risposta, appellata; in punto: app. sent. 11 ottobre 1989-23 gennaio 1990, del tribunale di Brescia; udienza di discussione: 29 aprile 1992;

Visti gli atti del giudizio e le conclusioni delle parti;

Sentito il relatore;

## RILEVA IN FATTO

In data 18 gennaio 1988 il presidente del tribunale di Brescia, ad istanza della S.p.a. Magis Farmaceutici, emetteva decreto d'ingiunzione a carico della S.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, per la restituzione alla ricorrente dei quantitativi di medicinali descritti nella fattura n. 9633 in data 21 dicembre 1987, ovvero per il pagamento della somma di lire 77.237.575 oltre accessori, quale controvalore dei predetti medicinali, consegnati all'ingiunta per il trasporto da Brescia a Roma e non recapitati.

A notifica del decreto la società Degli Antoni proponeva tempestiva opposizione, eccependo l'illegittimità del ricorso al procedimento monitorio; nel merito contestava ogni propria responsabilità in ordine alla perdita della merce affidatele, che assumeva essere stata oggetto di furto mentre si trovava in transito presso un deposito di merci; invocava in subordine la limitazione legislativa del danno risarcibile all'importo di L. 12.000 al chilogrammo, in base al disposto dell'art. 1, secondo comma della legge 22 agosto 1985, n. 450.

Resisteva l'opposta sostenendo la piena legittimità della procedura adottata e la fondatezza della propria pretesa, anche in base alla affermata inapplicabilità alla fattispecie dell'invocata legge n. 450 85.

Con sentenza in data 11 ottobre 1983-23 gennaio 1990 il tribunale adito, revocata l'ingiunzione, condannava l'opponente al risarcimento dei danni causati dalla perdita dei beni trasportati, nella somma di L. 70.360.000 oltre interessi. Nel motivare il deliberato il primo giudice esprimeva adesione all'assunto della società opposta, volto a negare operatività alla norma limitativa di responsabilità, in una fattispecie qualificata dall'avvenuta sottrazione delle merci durante la giacenza in un magazzino, anziché nel corso del trasporto su strada.

Avverso tale sentenza interponeva appello a questa Corte la s.n.c. Autotrasporti Degli Antoni, deducendo quale primo motivo l'errata disapplicazione della legge n. 450 1985. Di seguito l'appellante denunciava, nell'ordine, l'omessa considerazione del caso fortuito, l'ingiusta ripartizione delle spese e l'errata decorrenza degli interessi.

L'appellata si costituiva per resistere al gravame, di cui domandava il rigetto.

Fattosi luogo alla precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio ed assegnata a sentenza.

## OSSERVA IN DIRITTO

L'eccezione riproposta dall'appellante con il primo motivo di appello, intesa a contenere la responsabilità del vettore entro i limiti quantitativi imposti dal già citato art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, conferisce rilevanza determinante ai fini del decidere — al tema concernente la dibattuta applicabilità della norma invocata. Invero, una volta escluso che nella fattispecie ricorra un'ipotesi di caso fortuito, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale che ne riconosce la configurabilità in caso di furto solo se concorra la violenza o minaccia alle persone (v. Cass. 30 marzo 1988 n. 2699), la residua materia del contendere rassegnata al giudice del gravame attiene soltanto alla determinazione del *quantum* del risarcimento dovuto ed alle pronunce accessorie e consequenziali.

Non permettendo gli atti di causa di riscontrare l'esistenza di un patto di limitazione convenzionale della responsabilità del vettore (la scrittura in atti prodotta non reca una valida sottoscrizione della committente), decisiva valenza assume il contenuto precettivo della norma invocata dall'appellante, la cui astratta operatività — negata dal tribunale — non sembra potersi fondatamente escludere in relazione ad un trasporto da eseguirsi su strada, per incontestata previsione contrattuale, e non soggetto all'obbligo della tariffa a forcella. Così, invero, si esprime il testo legislativo: «Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a L. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato».

Le considerazioni sin qui svolte rendono ragione della rilevanza assunta nel presente giudizio dalla questione di legittimità costituzionale della norma, che questo collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio:

Ad alimentare il sospetto di un insuperabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione si pone la disamina della normativa di risulta, conseguita alla sentenza della Corte costituzionale n. 420 in data 22 novembre 1991. Prima di tale pronuncia, l'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, disciplinava due distinte ipotesi: per i trasporti su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento per la perdita o l'avaria delle cose trasportate incontrava il limite di L. 250 per ogni chilogrammo (in virtù del rinvio all'art. 13, n. 4, legge 6 giugno 1974, n. 298); per i trasporti, sempre su strada, non soggetti al medesimo sistema tariffario il limite era quello di L. 12.000 al chilogrammo. Il regime così introdotto evidenziava, in buona sostanza, l'intento del legislatore — evidentemente dettato da ragioni di politica legislativa che non sono qui sindacabili — di contenere entro confini sensibilmente più ristretti la responsabilità del vettore, con corrispondente sacrificio dell'interesse del committente, nel caso di riconosciuta applicabilità delle tariffe a forcella.

La citata sentenza n. 420, 1991 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui al primo comma, riferita al sistema delle tariffe a forcella, rilevandone fra l'altro — per quanto interessa in questa sede — il contrasto col principio di ragionevolezza nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento. Ne consegue che, allo stato attuale della normativa, venuta meno la limitazione di legge per mancanza di qualsiasi criterio di adeguamento immediatamente applicabile in via interpretativa, nel caso del trasporto soggetto alla tariffa a forcella la responsabilità del vettore si estende all'intero prezzo corrente della merce trasportata, secondo il canone di diritto comune di cui all'art. 1636 del codice civile; di contro, nell'ipotesi opposta, rimane vigente la limitazione quantitativa dell'obbligazione risarcitoria al solo importo di lire 12.000 per ogni chilogrammo di merce trasportata.

Orbene, considerato che proprio in riferimento a quest'ultima fattispecie l'interesse del committente è riconosciuto dal legislatore come meritevole di una maggiore — ancorché limitata — tutela, rispetto a quella qualificata dalla soggezione alle tariffe a forcella, il trattamento sensibilmente deteriore che attualmente ne deriva alle ragioni del committente medesimo denuncia un grave squilibrio, il quale appare in conflitto sia col principio di uguaglianza scandito dall'art. 3 della Costituzione, sia col principio di ragionevolezza, che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo ritenuto essere ivi implicitamente affermato.

Si pone, pertanto, la necessità che la norma, la cui applicazione è richiesta nel presente giudizio, sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale: disponendosi frattanto, a norma di legge, la sospensione del procedimento in corso.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione, sollevata d'ufficio, di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Brescia, il 29 aprile 1992.

*Il presidente:* (firma illeggibile)

*Il collaboratore di cancelleria:* DI CALI

93C0019

N. 5

*Ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 gennaio 1993)  
dalla corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Colonnelli Lauro ed altri*

**Processo penale - Reati di ingiuria e diffamazione - Sentenze dibattimentali - Facoltà di appello della parte lesa costituita parte civile pure ai fini penali - Disparità di trattamento rispetto alle parti lese di reati più gravi - Soversione del principio di titolarità dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 577).

(Cost., artt. 3 e 112).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Lauro Colonnelli, Salvatore Garaffa e Gianfranco Vaccari;

Preso atto dell'eccezione di incostituzionalità, sollevata dal difensore degli imputati, dell'art. 577 del n.c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 74 e 112 della Costituzione, laddove detto articolo in spregio alla legge delega ed al principio cui è informato il codice di demandare l'impugnativa solo al p.m., titolare dell'azione penale, in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, consente alla parte civile, ove trattisi di procedimenti relativi a ingiuria e diffamazione, l'impugnativa nonostante il proscioglimento ai fini non solo degli interessi civili, ma per conseguire la condanna, così aparendo doversi intendere la espressione "effetti penali" nel contesto dell'art. 577;

Ritenuto che tale eccezione si appalesa rilevante per la decisione posto che l'eventuale incostituzionalità della disposizione in argomento comporterebbe l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile nella parte in cui è volto alla condanna dei prevenuti per i reati, tra l'altro, di diffamazione;

Ritenuto che la proposta eccezione se non con riferimento all'art. 74 (la legge delega non appare violata dall'art. 577 quando ha consentito anche alla parte civile di appellare per ottenere la condanna — in tal senso appaiono da interpretare le parole «effetti penali» — di persona assolta da reati di ingiuria e diffamazione) si appalesa, però non manifestamente infondata quanto meno con riguardo agli artt. 3 e 112 della Costituzione poichè non appare giustificabile secondo ragione che i reati citati di ingiuria e diffamazione siano privilegiati rispetto a tanti altri reati anche molto gravi fino al punto da consentire in caso di proscioglimento dai citati reati alla stessa parte civile invece che al p.m., titolare dell'azione penale, di chiedere la condanna della persona imputata;

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 577 del n.c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione e, per l'effetto, sospeso il giudizio in corso rimette gli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, addì 24 gennaio 1992

*Il presidente:* MININI

93C0020



N. 6

*Ordinanza emessa il 25 marzo 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 gennaio 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Andreoli Ilario ed altri contro il Ministero delle finanze ed altri.*

**Impiego pubblico - Sottufficiali della Guardia di finanza - Estensione a detti soggetti del trattamento economico previsto per il personale pari grado della Polizia di Stato - Riconoscimento dell'equiparazione con effetti retroattivi solo ai sottufficiali che abbiano già ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole - Limitazione del beneficio stesso a decorrere dal 1° gennaio 1992 per coloro che non abbiano proposto azione giudiziaria o siano in attesa di una pronuncia giurisdizionale - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa l'equiparazione delle categorie dei sottufficiali dei diversi Corpi sancita con la sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 - Discriminazione di soggetti in posizione identica in base alla maggiore o minore tempestività della pronuncia giurisdizionale.**

(D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, artt. 1, primo comma, 2, primo comma, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216).  
(Cost., artt. 3 e 136).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti proposti da:

n. 1567/90 proposto da Andreoli Ilario ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Batistoni Ferrara e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

n. 342/90 proposto da Schiavone Santorlo ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Di Marco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Poggio Bracciolini n. 52;

n. 1523/90 proposto da Palladino Francesco ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ernani d'Agostino e Giorgio Colnago ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Ugo de Carolis, 64;

n. 2005/90 proposto da Cimmino Giovanni ed altri, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo N. Anelli ed elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza n. 51, presso lo studio dell'avv. Gianluigi Cocco;

n. 8/90 proposto da Antonio Affatato ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 9/90 proposto da Silvio De Nuntiis ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 37/90 proposto da Alberto Baldassarri ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 38/90 proposto da Francesco Biancofiore ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma, alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 40/90 proposto da Ovidio Branchi ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 73/90 proposto da Ambrogio Anselmo ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 130/90 proposto da Aldo Aceti ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 131/90 proposto da Angelo Ciapriani ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 173/90 proposto da Giuseppe Fogacci ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 193/90 proposto da Luigi Minischetti ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 194/90 proposto da Matteo Annarumma ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 197/90 proposto da Stefano Ambrosio ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 221/90 proposto da Aldo Aime ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 338/90 proposto da Giovanni Alfino ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 1184/90 proposto da Mario Amabile ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Gargiulo, Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 1212/90 proposto da Mario Appollonio ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalano e Fabrizio Fabrizi e domiciliati presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 199/90 proposto da Timpani Raffaele ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Crupi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Tiburtina Antica, 13;

n. 570/90 proposto da Apruzzese Giovanni ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Teodoro Crupi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13;

n. 1213/90 proposto da Besio Milede Giulia ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Teodoro Crupi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13;

n. 1214/90 proposto da Bruno Albertocchi ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Teodoro Crupi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Tiburtina Antica, 13;

n. 613/90 proposto da Botti Ugo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 614/90 proposto da Andreani Enzo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e presso di esso domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 615/90 proposto da Gallozzi Giacomo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 978/90 proposto da Affanni Mauro ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 979/90 proposto da Angius Vitalio ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 980/90 proposto da Brachetta Mario ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 981/90 proposto da Baron Vittorio ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 982/90 proposto da Cirina Gianfranco ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 983/90 proposto da Cincotti Giampiero ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 984/90 proposto da Calvo Rosario ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 985/90 proposto da Diana Salvatore ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

n. 986/90 proposto da D' Aquino Aldo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;

- n. 987/90 proposto da Penta Vito ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
- n. 1274/90 proposto da Alitto Pietro ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
- n. 1275/90 proposto da Brunetti Serafino ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
- n. 1276/90 proposto da Cuomo Vincenzo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
- n. 1400/90 proposto da Bellafante Rocco ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
- n. 1401/90 proposto da Andriolo Aldo ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
- n. 2132/90 proposto da Berni Dante ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dall'avv. Vittorio A. Foti, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
- n. 2592/90 proposto da Orgiana Ovidio ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5;
- n. 2683/90 proposto da Mango Sebastiano ed altri, rappresentati e difesi dal prof. avv. Baldassarre Santamaria e dal dott. proc. Desiderio Pinelli, e presso di essi domiciliati nello studio di Roma in piazza Salerno n. 5; contro i Ministeri delle finanze, della difesa, del tesoro e degli interni, in persona dei Ministri *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato per l'accertamento del loro diritto alla estensione nei loro confronti del trattamento economico previsto per il personale parigrado della Polizia di Stato; nonché per la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle competenze, anche arretrate, dovute a tale titolo comprensive di interessi e rivalutazione monetaria;

Visto i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 25 marzo 1992, la relazione del consigliere Aldo Fera e uditi altresì i difensori comparsi per le parti, indicati nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

I ricorrenti sono tutti sottufficiali della Guardia di finanza. Con i ricorsi specificati in rubrica, chiedono che venga accertato:

a) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore (livello VI-*bis*) a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII;

b) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di maresciallo maggiore (livello VI) a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore capo con l'attribuzione del corrispondente livello VII;

c) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di maresciallo capo a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore principale con l'attribuzione del corrispondente livello VI-*bis*;

d) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di maresciallo ordinario e brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di ispettore e vice ispettore con l'attribuzione del corrispondente livello VI;

e) il diritto dei ricorrenti che ricoprono od hanno ricoperto il grado di vice brigadiere a vedersi esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato avente qualifica di sovrintendente principale capo con l'attribuzione del corrispondente livello VI.

Il tutto con la condanna dell'Amministrazione all'adeguamento delle retribuzioni annue lorde; al pagamento degli arretrati dovuti sulla base della legge e dei decreti di recepimento degli accordi nazionali, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate; e con vittoria di spese.

I ricorrenti invocano, a sostegno della pretesa, l'art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, della tabella C) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, prospettando, in subordine, l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme medesime, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza della scelta legislativa, ove fossero intese, mediante l'estrapolazione dalla tabella delle qualifiche degli ispettori di polizia, nel senso di escludere una completa parificazione del trattamento economico dei parigrado.

Concludono, quindi, chiedendo l'accertamento del loro diritto e la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto.

Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale, investita della questione dell'ordinanza 12 febbraio 1991 della quarta sezione del Consiglio di Stato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate ed in particolare della tabella C, «nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza, con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri».

Sempre con riferimento a ricorrenti appartenenti all'Arma dei carabinieri, il T.A.R. Lazio, sezione prima, con sentenza n. 1219 del 9 luglio 1991, ed il Consiglio di Stato, sezione quarta, con decisione n. 986 del 26 novembre 1981, hanno accertato il diritto dei rispettivi ricorrenti al trattamento economico corrispondente a quello stabilito per i parigrado della Polizia di Stato ed ha condannato l'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate nei limiti delle somme non prescritte.

È da ultimo intervenuto il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216, il quale all'art. 1 autorizza la spesa per la definizione nei confronti dei ricorrenti degli effetti economici delle predette sentenze, mentre all'art. 2 estende il medesimo trattamento «a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza».

In dipendenza di ciò, all'udienza di discussione della causa, l'avvocatura dello Stato eccepisce la cessazione della materia del contendere, avendo la legge sancito l'equiparazione dei trattamenti economici sia pur con decorrenza posteriore rispetto a quella invocata dagli odierni ricorrenti.

Questi ultimi tuttavia respingono l'interpretazione data dall'amministrazione, la quale esporrebbe la legge sopravvenuta a censura di illegittimità costituzionale con riferimento al principio di uguaglianza.

## DIRITTO

1. — I ricorsi di cui all'epigrafe vanno riuniti, ai fini della loro trattazione con unica sentenza, in quanto tutti rivolti all'accertamento del diritto dei ricorrenti, sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, alla estensione nei loro confronti del trattamento economico previsto per il personale parigrado della Polizia di Stato.

2. — Pregiudiziale è l'esame degli effetti giuridici che il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'estendere il trattamento in parola anche ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, sia pur a decorrere dal 1° gennaio 1992, ha prodotto sui giudizi in questione.

Giova ricordare come l'intervento del legislatore ha fatto seguito ad una vicenda giudiziaria originata da ricorsi proposti davanti ad altra sezione di questo t.a.r. da sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, che hanno dato luogo ad una sentenza con la quale la Corte costituzionale (n. 277 del 3-12 giugno 1991) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, della tabella C) allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonché della nota in calce alla tabella «nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri».

Hanno fatto seguito due sentenze (Consiglio di Stato, sezione quarta, 25 novembre 1991, n. 986, e t.a.r. Lazio, sezione prima, 9 luglio 1991, n. 1219) che hanno accertato il diritto di alcuni sottufficiali dei carabinieri al trattamento economico corrispondente a quello stabilito per i parigrado della Polizia di Stato ed hanno condannato l'amministrazione al pagamento delle competenze arretrate nei limiti delle somme non prescritte.

Ora la legge sopravvenuta mentre all'art. 1, primo comma, autorizza la spesa per la definizione nei confronti di coloro che avevano ottenuto le due sentenze degli effetti economici da esse derivati, all'art. 2, primo comma, estende il medesimo trattamento «a decorrere dal 1° gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza». La lettera della legge è chiara nel distinguere le situazioni soggettive di quei sottufficiali dei carabinieri che avevano già ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, ancorché non passata in giudicato, ai quali riconosce l'equiparazione con effetto retroattivo, da quella degli altri loro colleghi dei carabinieri o della guardia di finanza che o non avevano proposto azione giudiziaria o erano in attesa di una pronuncia giurisdizionale. A questi ultimi lo stesso beneficio viene accordato solo dal 1992.

È evidente che le nuove norme incidono il diritto vantato dagli attuali ricorrenti estinguendolo per il periodo anteriore al 1° gennaio 1992.

3. — Tale conclusione rende rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai ricorrenti all'udienza di discussione della causa nei riguardi della nuova legge.

Premesso che il legislatore, che ha riconosciuto anche nei confronti dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza il diritto al trattamento economico in parola, ha introdotto una diversità di trattamento fondata sull'unico presupposto che alcuni avevano avuto una pronuncia giurisdizionale favorevole, la questione appare non manifestamente infondata sotto due profili che afferiscono entrambi agli artt. 3 e 136 della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 ha accertato l'illegittimità costituzionale delle norme che ostavano alla piena equiparazione dei trattamenti economici in parola con una pronuncia dichiaratamente non additiva.

Dalla pronuncia però è derivata, per effetto dell'art. 136 della Costituzione, la cessazione di efficacia delle norme in questione, col conseguente riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneità delle funzioni fra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza dettato dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (cfr. Consiglio di Stato, sezione quarta, 25 novembre 1991, n. 986).

Ne consegue che il diritto al trattamento economico in parola, alla data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative, era ormai entrato nel patrimonio di tutti gli appartenenti alle categorie interessate, indipendentemente da un atto di riconoscimento giurisdizionale od amministrativo del medesimo.

Su tale premessa, il sospetto di illegittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, del d.-l. n. 5/1992 convertito nella legge n. 216/1992 prende corpo, sotto un primo profilo, perché il presupposto dell'ottenimento di una pronuncia giurisdizionale favorevole non assume un rilievo tale da differenziare, sul piano logico e giuridico, la situazione soggettiva di alcuni rispetto alla generalità della categoria cui appartengono e, quindi, non giustifica una diversità di trattamento legislativo.

Sotto il secondo profilo, comunque, tale diversità di trattamento con si giustifica nei confronti degli attuali ricorrenti, i quali avevano proposto l'azione giudiziaria per l'accertamento del loro diritto, sollevando anche questione di costituzionalità delle norme in parola, prima della sentenza della Corte costituzionale.

Diversamente opinando, si arriverebbe al paradosso per cui, in presenza di una pluralità di ricorsi, l'effetto retrattivo che si riconnette alla dichiarazione di incostituzionalità della legge si avrebbe solo nei confronti di coloro che ottengono per primi la decisione del ricorso.

*P. Q. M.*

*Previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito nella legge 6 marzo 1992, n. 216, in relazione agli artt. 3 e 136 della Costituzione;*

*Sospende pertanto il giudizio e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale.*

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 1992.

*Il presidente:* ELLIANTE

*Il consigliere:* FALCONE

*Il consigliere estensore:* FERA

N. 7

*Ordinanza emessa il 23 ottobre 1992 dal pretore di Treviso nel procedimento civile vertente tra Buttazoni Stefani Daniela e U.S.S.L. n. 10 di Treviso*

**Sanità pubblica - Diritto del S.S.N. di trattenere, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, una quota pari al due e cinque per cento dell'importo lordo dei *tickets* - Ingiustificato deterioro trattamento dei farmacisti rispetto a tutti gli altri cittadini e dei titolari di farmacie che svolgono un'elevata percentuale di servizio mutualistico rispetto a coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attività - Incidenza sul principio della capacità contributiva, atteso il riferimento del prelievo in questione non al reddito ma al ricavato lordo del solo servizio mutualistico.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### IL PRETORE

Pronunciando fuori udienza nella causa proposta da Daniela Buttazoni Stefani contro la U.S.S.L. n. 10 di Treviso, iscritta al n. 792/92, r.g. della pretura di Treviso;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 settembre 1992;

#### RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato in data 20 marzo 1992, Daniela Buttazoni Stefani premesso che l'attrice, in quanto titolare di una farmacia convenzionata con il S.S.N. (in base all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al d.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, che ha reso esecutivo l'accordo nazionale tra S.S.N. e farmacie), riceve ogni mese dalla U.L.S.S. n. 10 di Treviso il rimborso dei medicinali dispensati agli assistiti, al netto di quanto corrisposto da questi ultimi per *tickets*;

che nell'operare il rimborso dei medicinali dispensati nel gennaio 1992 la U.L.S.S. ha operato una ritenuta del 2,5% in applicazione dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che nella parte che in questa sede interessa recita testualmente «il S.S.N., nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5 per cento dell'importo al lordo dei *tickets*»;

che la U.L.S.S. n. 10 ha liquidato le competenze del mese di gennaio 1992 operando le trattenute E.N.P.A.F. 0,9%, sindacali 0,2% e convenzionali 0,02% sull'importo lordo teorico non decurtato dello sconto 2,5% al S.S.N., incidendo così in misura superiore a quella prevista dalla legge e dalla convenzione;

che vi sono seri motivi per dubitare della legittimità costituzionale della trattenuta del 2,5% di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal momento che

essa pone a carico di una ristretta categoria (quella dei titolari di farmacia) un onere che, ove ritenuto necessario, dovrebbe gravare sull'intera comunità, (o quantomeno su tutte le categorie coinvolte nella produzione e distribuzione dei medicinali, dalle case produttrici ai grossisti) in contrasto con i principi di uguaglianza e di correlazione alla capacità contributiva (artt. 3 e 53 della Costituzione);

appare irragionevole in quanto grava su prezzi determinati autoritativamente dal C.I.P., secondo parametri obiettivi ancorati ad un metodo (di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1977, n. 395) approvato con deliberazione del 2 ottobre 1990 dello stesso C.I.P. (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990) e che si suppone congruo: paradossalmente lo stesso art. 4 della legge n. 412/1991 dispone riduzioni dei prezzi così stabiliti, delegittimando tanto il C.I.P. quanto il suo metodo, e determinando rilevanti perplessità sulla logica che ispira la determinazione del prezzo dei medicinali;

è commisurata al ricavo lordo e non al reddito, e quindi grava in modo difforme e causale, all'interno della stessa categoria dei titolari di farmacia, tra coloro che svolgono un intenso servizio mutualistico (in particolare le farmacie rurali sussidiate, le quali finiscono col restituire attraverso la trattenuta più di quanto incassino attraverso il sussidio) e coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attività;

che la questione di legittimità costituzionale della norma in questione è sicuramente rilevante ai fini della presente domanda e; sulla base delle considerazioni che precedono, e che si fa riserva di meglio illustrare in corso di causa, non appare manifestamente infondata;

che qualora la ritenuta del 2,5% venisse considerata legittima, le trattenute previste dalla legge e dalla convenzione non possono che essere operate sugli importi effettivamente corrisposti, e cioè sul 97,5% del prezzo al pubblico dei farmaci dispensati agli aventi diritto, poiché diversamente inciderebbero in misura percentuale diversa e superiore a quella stabilita;

Tutto ciò premesso conveniva in giudizio la U.S.S.L. n. 10 di Treviso, in persona dell'amministratore straordinario, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: previa trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, affinché venga accertata e dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui dispone una trattenuta del 2,5% sui compensi lordi dovuti dal S.S.N. alle farmacie e conseguente sospensione del giudizio;

*in via principale:* condannarsi la U.L.S.S. convenuta al pagamento dell'importo di L. 1.971.786, pari al 2,5% dell'importo lordo dei medicinali dispensati dalla farmacia nel mese di gennaio del 1992, trattenuto in applicazione della legge predetta; con gli interessi nella misura legale della scadenza convenzionale del 25 febbraio 1982 all'effettivo saldo;

*in via subordinata* e salvo gravame accertarsi e dichiararsi che le trattenute percentuali previste dalla legge e dalla convenzione sui rimborsi dovuti dal S.S.N. alle farmacie, e quindi anche alla farmacia dell'attrice, debbono essere operate sulle somme effettivamente corrisposte per il servizio mutualistico, e quindi al netto della ritenuta del 2,5% di cui è causa.

Con la rifusione delle spese in caso di resistenza in giudizio.

che la parte convenuta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio;

che, il pretore, ritenuto che ai fini della decisione appariva rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 421, nella parte in cui dispone una trattenuta del 2,5% sui compensi lordi dovuti dal S.S.N. alle farmacie, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; si riservava di deliberare la sua non manifesta infondatezza.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento agli artt. 53 della Costituzione è rilevante rispetto alla soluzione della causa, poiché la domanda attorea di rimborso della somma di L. 1.971.786, pari al 2,5% dell'importo lordo dei medicinali dispensati dalle farmacie, della quale l'attrice è titolare, nel mese di gennaio 1992, non può essere decisa senza la definizione dell'incidente;

che l'eccezione di illegittimità costituzionale del disposto dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui dispone che «il S.S.N. nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo lordo dei tickets», va sottoposta all'esame della Corte costituzionale per i seguenti motivi:

1) contrasto della norma con il principio di uguaglianza (art. 3, Costituzione).

L'art. 4 della legge n. 412/1991, nella parte in cui dispone che «il S.S.N. nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo lordo dei tickets» introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria a carico di una limitata categoria di cittadini — i titolari di farmacia: circa 14.000 italiani — senza che emerga il motivo di un tale trattamento discriminatorio, poiché i titolari di farmacia sono gravati quanto chiunque altro dalle normali imposte e dal contributo per il S.S.N.

Né si può sostenere che la disposizione risulta ispirata dall'intendimento di compensare una presunta evasione fiscale poiché i farmacisti sono operatori economici che hanno come cliente di gran lunga prevalente, ed in parecchi casi pressoché esclusivo, proprio il sistema sanitario pubblico, i rimborsi del quale non sfuggono certamente al prelievo fiscale.

Una volta escluso che la trattenuta in questione sia giustificata da un qualsiasi genere di contropartita (magari a beneficio di terzi, come accadde per la categoria dei pensionati nel 1955) poiché anzi la stessa legge eleva al 50% il cosiddetto ticket dovuto dagli assistiti oltre a una quota fissa di L. 3.000 per ricetta, resta da chiedersi a quale ordine di ragioni possa venir ricollegato un prelievo illogico.

La riforma sanitaria del 1978 ha inteso dare piena e concreta applicazione ai principi contenuti nell'art. 32 della Costituzione, e creare sul modello del NHS inglese, un sistema organico della tutela della salute finanziato direttamente dallo Stato (art. 69 della legge n. 833/1978), in un contesto sociale nel quale ad un sostanziale generalizzato miglioramento delle condizioni di vita si contrappone un tendenziale allineamento di redditi e di consumi tra i diversi ceti, sicché la distanza economica e sociale tra un pensionato Inam ed un titolare di farmacia, che nel 1955 poteva essere rilevante, appare 37 anni dopo assai più sfumata: in particolare entrambi fruiscono dell'identico sistema di assistenza sanitaria, al quale contribuiscono con identici criteri di proporzione ai rispettivi redditi.

Di talché ciò che nel passato era forse conforme alla esigenza di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» di cui all'art. 3 della Costituzione, risulta oggi, in presenza di un sistema sanitario pubblico così maturo che se ne sta da tempo dibattendo la riforma (l'articolo unico, settimo comma, della legge 4 aprile 1991, n. 111, prefigura espressamente il «riordinamento del servizio sanitario nazionale», manifestamente contrastante con i principi di uniformità ai quali è ispirata tutta la normativa sanitaria dal 1978 in avanti, ovviamente più avanzata anche rispetto alle garanzie minime con le quali l'art. 38 tutelava i soli «lavoratori» che versassero in particolare condizioni di difficoltà;

2) contrasto della norma con il principio di uguaglianza, contrasto con il principio di concorrenza alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, contrasto con il principio di progressività del sistema tributario (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sul punto occorre rilevare che non appaiono sussistere ragionevoli motivi che indicano a ritenere che i titolari di farmacia non assolvano compiutamente al loro dovere di contribuire alle spese pubbliche mediante le imposte ed i contributi di diritto comune, sicuramente improntati a criteri di progressività, e che debbano essere oggetto di disposizioni tributarie particolari.

Nonostante il suindicato rilievo attraverso il prelievo del 2,5% la categoria dei titolari di farmacia viene sottoposta ad una prestazione patrimoniale la cui base imponibile è rappresentata, anziché dal reddito, dal ricavo lordo; in tal modo la norma discrimina, all'interno della stessa categoria dei titolari di farmacia, tra coloro che svolgono un'elevata percentuale di servizio mutualistico (in particolare le farmacie rurali, e coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attività; d'altra parte essa grava in modo ineguale all'interno della stessa categoria che la subisce, distribuendosi in modo casuale, e talvolta in modo inversamente proporzionale alla effettiva capacità contributiva.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui dispone che «il servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo lordo dei tickets», in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, per contrasto con il principio di uguaglianza, con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione delle proprie capacità contributive e con il principio secondo cui il sistema tributario è improntato a criteri di progressività;*

*Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Treviso, addì 23 ottobre 1992

*Il pretore: TENAGLIA*



## N. 8

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1992 dal tribunale di Savona  
nel procedimento penale a carico di Bagnasco Patrizio ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Sentenza d'incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al tribunale, in sede dibattimentale - Conseguente privazione per l'imputato dell'udienza preliminare - Preclusione per lo stesso di adire al rito abbreviato - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 24).

## II. TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale contro:

Bagnascò Patrizio, nato a Roccavignale l'8 giugno 1963, residente a Pallare, via Colombo, 33, difeso dall'avv. Piero Castagneto;

Parodi Mauro, nato a Saliceto il 28 marzo 1943, residente a Cosseria, via Adua, 15, difeso dall'avv. Roberto Suffia;

Ricciardi Virecci Carmelo, nato a Naso il 27 luglio 1951, residente a Cosseria, via Adua, 19, difeso dall'avv. Roberto Nasuti,

imputati del reato p. e p. dagli artt. 110, 640 cpv., n. 1, e 61, n. 7, del c.p., commesso in Millesimo il 5 maggio 1988.

Con sentenza 6 febbraio 1992 il pretore di Savona dichiarava la propria incompetenza per materia e riconosceva la competenza a giudicare di questo tribunale, risalendo i fatti oggetto d'imputazione ad epoca antecedente l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989), allorché la competenza per materia per il reato di truffa aggravata spettava al tribunale.

Il presidente della sezione penale disponeva la rinnovazione della citazione e la comparizione degli imputati davanti a questo tribunale per l'odierna udienza. Ciò in applicazione dell'art. 23 del c.p.p. secondo una lettura che non consente diverse interpretazioni e determina, ad avviso di questo tribunale, una disparità di trattamento nei confronti di persone imputate del medesimo titolo di reato, come appresso si dirà.

All'odierno dibattimento gli imputati chiedevano concordemente di procedere nelle forme del rito abbreviato. Il pubblico ministero dava il proprio assenso, giustificandolo con la violazione che — in caso diverso sarebbe conseguita — del diritto di difesa degli imputati e del principio di eguaglianza, rispetto ad imputati che fossero chiamati a rispondere del medesimo reato davanti al giudice naturale.

Vero è che gli imputati non avevano chiesto nei termini previsti dal procedimento pretorile il giudizio abbreviato, ma unicamente perché avevano ritenuto pregiudiziale proporre l'eccezione di incompetenza per materia poi accolta.

Osserva, preliminarmente, il collegio che il tribunale non può procedere con il rito abbreviato «in quanto si verrebbe a introdurre nell'ordinamento una nuova disciplina dell'istituto processuale di cui agli artt. 438 del c.p.p.», (v. trib. Udine ord. 27 gennaio 1992) attraverso un'interpretazione analogica non consentita dall'eccezionalità del rito e dal carattere funzionale della competenza del giudice a cui esso è attribuita.

Per la circostanza occasionale che il procedimento si è instaurato davanti al pretore — ove vigono meccanismi diversi da quelli propri del giudizio davanti al tribunale — gli imputati si trovano privati dell'udienza preliminare e della connessa possibilità di chiedere il giudizio abbreviato.

«Tale situazione processuale, conseguente all'applicazione dell'art. 23 del c.p.p., risulta contrastare sia con il principio di eguaglianza del cittadino di fronte alla legge, sia con quello del pieno esercizio dei diritti di difesa, attesoché la citata norma, facendo riferimento al "giudice competente", lo individua come quello competente per il giudizio dibattimentale, implicitamente escludendo una regressione del processo in una fase antecedente a quella del giudizio, come avverrebbe se si comprendesse nel "giudice competente" di cui all'art. 23 del c.p.p. anche il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale».

(*Ibidem*).

Ritiene il collegio non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 23 del c.p.p. nella parte in cui impone la trasmissione diretta degli atti al tribunale competente per il giudizio, in caso di rilevata incompetenza per materia del pretore, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La questione è altresì rilevante, poiché le parti esattamente hanno ritenuto che l'eccezione d'incompetenza (per materia) fosse pregiudiziale rispetto all'istanza di procedere con il rito abbreviato, e poiché nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione qui sollevata vi sarebbero, stante l'assenso del p.m., i presupposti per procedere ai sensi degli artt. 438 e segg. del c.p.p. che ora mancano.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità dell'art. 23 del codice di procedura penale nei termini chiariti in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Savona, addì 26 ottobre 1992

*Il presidente: FRASCHIERETTI*

93C0026

n. 9

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Senatore Matteo*

**Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione tra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.**

**(C.P., art. 160 cpv.).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3226/91 D notizia a reato a carico di Senatore Matteo nato il 15 luglio 1946 a Cava dei Tirreni:

Letta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avanzata dal procuratore della Repubblica in data 15 settembre 1992 e pervenuta a questo ufficio il 15 settembre 1992;

Rilevato che, trattandosi di contravvenzione agli artt. 1 e 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, punita con la sola ammenda commessa in data 28 settembre 1990, risulta coperta, alla data del 28 settembre 1992 dalla prescrizione biennale prevista dall'art. 157, primo comma, n. 6) del c.p., non essendo intervenuti fatti sospensivi e interruttivi del corso di essa;

Ritenuto tuttavia che la norma di cui all'art. 160 cpv. del c.p., non contemplando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, opera in contrasto col disposto dell'art. 3 della Costituzione<sup>2</sup> una ingiustificata e illogica differenziazione, che naturalmente si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.), invece inclusa tra detti atti: dal momento che entrambe le richieste concretizzano una specifica attività dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, la cui inerzia, nel procedimento speciale per decreto, viene meno; con la richiesta di emissione di questo, proprio nella misura in cui ciò si verifica, nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio: onde non si appalesa alcuna ragione plausibile per non riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla

richiesta di emissione di decreto penale, la quale, del tutto al pari dell'altra, è chiara espressione della volontà di non rinunciare all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale azione preposto (art. 112 della Costituzione) e, quindi, ugualmente idonea a escludere la contraria presunzione su cui si fonda l'istituto della prescrizione;

Considerato che la questione, così di ufficio sollevata, oltre che non manifestamente infondata, risulta altresì rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operatività della prescrizione, dato che la richiesta di emissione di decreto penale risulta non solo datata 14 settembre 1992 ma pervenuta a quest'ufficio il 15 settembre 1992 e, pertanto, in tempo utile, per interrompere il corso della prescrizione biennale, maturata infatti, altrimenti, il 28 settembre 1992;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Sospeso il giudizio in corso;*

*Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, della norma dell'art. 160 capoverso, codice penale, laddove non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione di decreto penale di condanna;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti, previa notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione di essa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.*

Salerno, addì 10 ottobre 1992

*Il giudice per le indagini preliminari: DANIELE*

93C0027

**n. 10**

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1992 dal tribunale di Lecco, sezione lavoro,  
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Loi Salvatore*

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione dell'integrale risarcimento del danno (interessi legali e rivalutazione) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale.**

**(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).**

**(Cost., artt. 3, 36 e 38).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza n. 405/92 emessa dal pretore di Lecco in data 3 luglio 1992;

Rilevato che uno dei motivi di impugnazione riguarda gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria concessa dal pretore sulla somma dovuta a titolo di assegno di invalidità in violazione dell'art. 16 della legge n. 419/1991 che prevede la non cumulabilità;

Atteso che con sentenza n. 156/1991 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 442 del c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi dell'Istat per la scala mobile nel settore dell'industria;

che una tale decisione è basata sul presupposto che i crediti previdenziali sono assimilabili ai crediti di retribuzione in ragione della comune finalità di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia e, quindi, anche per essi sorge l'esigenza di difendere il potere di acquisto, commisurando le somme spettanti al lavoratore ai nuovi valori della moneta, e che la corresponsione degli interessi legali si aggiunge, in quanto destinata a compensare il pregiudizio sofferto per la mancata tempestiva disponibilità;

che la prestazione previdenziale avendo la funzione di surrogare o di integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione (infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria), rende applicabile l'art. 36, primo comma, della Costituzione quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore e, di conseguenza, l'art. 429 del c.p.c. il quale è un modo di attuazione di detto art. 36;

che l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ha stabilito che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande»;

L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito»;

che tale disposizione fa rivivere, per i crediti derivanti da prestazioni previdenziali, la disciplina dettata dall'art. 1224 del c.c. e cioè la inammissibilità del cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali di mora, mentre invece, ai sensi dell'art. 429 del c.p.c. (espressamente indicato come applicabile dalla Corte costituzionale) la liquidazione del maggior danno da svalutazione va effettuata indipendentemente dalla imputabilità colpevole dell'inadempimento del debitore, dalla costituzione in mora e dalla prova del concreto verificarsi di un danno a carico del lavoratore, in quanto l'avverbio Eventualmente va riferito alla svalutazione intervenuta e non al danno e gli interessi legali sui crediti del lavoratore (ai quali sono state equiparate le prestazioni previdenziali), dovendo essere liquidati separatamente, si computano dalla data di insorgenza di ciascun credito sulle frazioni di capitale via via rivalutate;

Tanto premesso solleva di ufficio, ex art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale;

Essa è rilevante nel presente giudizio in quanto comporterebbe l'accoglimento dell'appello sul punto e non appare manifestamente infondata posto che la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge n. 412/1991 lede il diritto alla previdenza in quanto svincola la prestazione previdenziale dai parametri dettati dall'art. 36, primo comma, della Costituzione per garantire all'assicurato (equiparato al lavoratore per effetto del disposto di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione) una esistenza libera e dignitosa (avendo la prestazione previdenziale funzione di surrogare o di integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto) e viola il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) in quanto opera una immotivata e irrazionale disparità di trattamento tra l'assicurato e il lavoratore nonostante la comune finalità di sostentamento proprio e della famiglia che hanno i crediti di lavoro e i crediti per prestazioni previdenziali.

*P. Q. M.*

*Il tribunale di Lecco, quale giudice del lavoro in grado di appello avverso la sentenza emessa dal pretore di Lecco in data 3-6 luglio 1992, n. 406 inter partes (I.N.P.S., Loi Salvatore);*

*Visto l'art. 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;*

*Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

**Lecco, addì 27 novembre 1992**

***Il presidente: (firma illeggibile)***

## N. 11

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1992 dal Tribunale di Lecco, sezione lavoro,  
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Corti Camillo*

**Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione dell'integrale risarcimento del danno (interessi legali e rivalutazione) - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale.**

**(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).**

**(Cost., artt. 3, 36 e 38).**

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza n. 406/92 emessa dal pretore di Lecco in data 3 luglio 1992;

*Tranne il punto riguardante l'indicazione del dispositivo, dei nomi delle parti (I.N.P.S./Corti Camillo anziché I.N.P.S./Loi Salvatore) il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 10/1993).*

**93C0029**

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

**CHIETI**  
Libreria-PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Heno, 21  
**PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci  
**TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

**MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69  
**POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

**CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89  
**COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo  
**PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31  
**REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23  
**SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
I. EPOLOGO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

**ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4  
**AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Napoli, 47  
**BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71  
**CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante  
**CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLI A.  
Corso Umberto I, 253  
**FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA  
**NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobilit ang. via S. Matteo, 51  
**SALERNO**  
Libreria ATHENA S a s  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

**ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B  
**FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F  
**MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210  
**PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo  
**PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160  
**RAVENNA**  
Libreria TARANTOLI A.  
Via Matteotti, 37  
**REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B  
**RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16  
**PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S a s  
Piazza della Borsa, 15

## UDINE

Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

**APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni  
**FROSINONE**  
Cartolibreria I E MUSE  
Via Marittima, 15  
**LATINA**  
Libreria I.A. FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30  
**LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7  
**RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8

**ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio  
**SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zuccone, 28  
**TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10  
**TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste  
**VITERBO**  
Libreria AR" di Massi Rossana e C.  
Palazzo Uffici Finanziari  
Località Pietraro

## LIGURIA

**IMPERIA**  
Libreria ORLICI  
Via Amendola, 25  
**LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5  
**SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/F

## LOMBARDIA

**ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23  
**BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74  
**BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13  
**COMO**  
Libreria NANI  
Via Carroli, 14  
**CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72  
**MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32  
**PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C  
**SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Cami, 14  
**VARESE**  
Libreria PIROLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

**ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5  
**ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188  
**MACERATA**  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11  
**PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Marconi, 80/82

## MOLISE

**CAMPOBASSO**  
Libreria Di E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
**ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

**ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31  
**ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittono Emanuele, 19  
**ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Allieri, 364  
**BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6  
**CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10  
**TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

**ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65  
**BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16  
**BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4  
**CORATO (Bari)**  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9  
**FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21  
**LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Pietro, 28  
**MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126  
**TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

**ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65  
**CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32  
**NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47  
**ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70  
**SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

**AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicratide, 14/16  
**CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

ENRICO ARI IA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria I.A. PAGLIA  
Via Etna, 393/395  
**ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele  
**FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60  
**MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47  
**PALERMO**  
Libreria FI ACCOVIDO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIDO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FI ACCOVIDO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16  
**RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39  
**SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22  
**TRAPANI**  
Libreria I O BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

**AREZZO**  
Libreria PEI I EGRINI  
Via Cavour, 42  
**FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
**GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9  
**LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Oulici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27  
**LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9  
**MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8  
**PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13  
**PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalè, 37  
**SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE


**BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6  
**TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

**FOLIGNO (Perugia)**  
Libreria LUNA di Verri e Bibi-s.n.c.  
Via Gramsci, 41  
**PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
**TERNI**  
Libreria AI TEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

**BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Balidan Michela  
Via Loreto, 22  
**PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17  
**ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2  
**TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31  
**VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511  
**VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5  
**VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



\* 4 1 1 1 1 0 0 0 3 0 9 3 \*

L. 5.200